SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 189/L

DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 2000, n. **332.**

Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

00G0375

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2000, n. **331.**

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Compiti delle Forze armate).

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.
7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

ART. 2.

(Personale militare impegnato nella difesa nazionale).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:

a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;

d) personale dell'Arma dei carabinieri;

e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera *f)* del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 3.

(Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;

2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*;

c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera *a)*, prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze

armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;

d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente; in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;

4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;

5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;

5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;

7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;

8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;

h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;

3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;

i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;

l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera *e)* del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:

a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;

b) assicurare il miglioramento degli *standard* di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;

c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a *standard* abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;

e) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.

ART. 4.

(Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria).

1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 5.

(Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

ART. 7.

(Adeguamenti organizzativi e strutturali).

1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere *a), b), c), d), e)* e *g),*

dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:

a) regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;

d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;

e) legge 16 giugno 1977, n. 372;

f) legge 27 aprile 1978, n. 183;

g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;

h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi.

3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA A
[articolo 3, comma 1, lettera a)*]*

ONERI FINANZIARI NETTI
COMPLESSIVI (in miliardi di lire)

ANNO	ONERE
2000	43
2001	362
2002	618
2003	649
2004	681
2005	717
2006	752
2007	790
2008	830
2009	871
2010	915
2011	960
2012	978
2013	997
2014	1.013
2015	1.031
2016	1.045
2017	1.060
2018	1.078
2019	1.093
2020	1.096

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6433):

Presentato dal Ministro della difesa (SCOGNAMIGLIO PASINI) l'8 ottobre 1999.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 18 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI e Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla IV commissione il 5, 19 ottobre 1999, il 10 novembre 1999, il 20 gennaio 2000, l'8, 9, 15, 16 febbraio 2000, il 7 e 8 marzo 2000.

Relazione scritta presentata l'8 marzo 2000 (atto n. 6433/*A* - relatore on. ROMANO CARRATELLI).

Esaminato in aula il 10 marzo 2000, il 13 giugno 2000 ed approvato il 14 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4672):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 21 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 19 e 26 luglio 2000, il 27 settembre 2000, il 3, 4, 11 e 12 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 17 e 19 ottobre 2000 ed approvato il 24 ottobre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della Costituzione è il seguente:

«Art. 11. — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

— Il testo dell'art. 52 della Costituzione è il seguente:

«Art. 52 — La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

— L'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'art. 1, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardavano materia ridisciplinata dall'articolo in esame.

Note all'art. 2:

Comma 1, lettera *a)*.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1998, n. 17, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 2 *(Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri).* — 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Esercito sono i seguenti:

a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni:

b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;

d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito:

e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;

h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;

i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente della Marina sono i seguenti:

a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;

b) ruolo normale del Corpo del genio navale;

c) ruolo normale del Corpo della armi navali;

d) ruolo normale del Corpo sanitario della Marina;

e) ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina;

f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;

i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

j) ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina;

k) ruolo speciale del Corpo di commissariato della Marina;

l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:

a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;

c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;

d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;

e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;

f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;

h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;

i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;

j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.

4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni».

Comma 1, lettere *b)* e *c)*.

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 2 *(Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente).* — 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:

1º caporal maggiore;

caporal maggiore scelto;

caporal maggiore capo;
caporal magiore capo scelto;
b) Marina:
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe:
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto;
c) Aeronautica:
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.

2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.

Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.

3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7».

«Art. 3 *(Ruoli dei sergenti e dei marescialli)*. — 1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo;
b) Marina:
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto;
c) Aeronautica:
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.

2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
aiutante;
b) Marina:
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
aiutante;
c) Aeronautica:
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
aiutante.

3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è così costituita:
a) Esercito:
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
b) Marina:
sergenti: 7.875;
marescialli 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
capitanerie di porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);
c) Aeronautica:
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).».

Comma 1, lettera *e)*.

— Il testo dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1959, n. 98, è il seguente:

«Art. 1. Il corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento».

Comma 1, lettera *f)*, n. 1.

— Il testo dell'art. 78, della Costituzione è il seguente:

«Art. 78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».

Note all'art. 3:

Comma 1, lettera *a)*, n. 2.1.

— Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Comma 1, lettera *a)*, n 2.2.

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

Comma 1, lettera *a)* n. 2.3.

— Il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-*bis,* 3, 3-*bis,* 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al

31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo, 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis*. Allo scopo di assicuiare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attivazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999, la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3, si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa, delle iniziative di riordino e di riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative».

Comma 1, lettera *e)*.

— Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, vedi nota all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

Comma 1, lettera *f)*, n. 4.

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è il seguente:

«Art. 11 *(Reclutamento nel ruolo dei marescialli)*. — 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:

a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;

b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

I posti di cui alla lettera *b)*, eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera *a)*.

2. Ai concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono partecipare:

a) i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi:

in condanne per delitti non colposi;

nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;

5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

6) compiano il diciassettesimo anno di età e non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

3. Ai concorsi di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono partecipare:

a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20% dei posti disponibili appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera *a)*:

1) abbiano compiuto sette anni di servizio effettivo;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera *a)* del comma 1, è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonché, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

8. Il personale di cui alla lettera *b)* del comma 1, viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.

9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.».

Comma 1, lettera *f)*, n. 5.3.

— Il testo dell'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente nuove norme per il servizio di leva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1975, n. 154, è il seguente:

«Art. 30. — Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.

I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.

Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Il Ministero della difesa agevola altresì l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti concesse ai sensi dell'art. 40 della stessa legge.

Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con disciplina rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento».

Comma 1, lettera *f)*, n. 7.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, concernente l'autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1999 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'art. 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto:

a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'art. 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

4-*bis.* Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

b) ai soggetti di cui alla lettera *a)* si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera *a)* ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera *a),* non compete alcun premio di congedamento;

2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

4-*ter*. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-*bis* sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

4-*quater*. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve».

Comma 1, lettera *f)*, n. 8.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario reca disposizioni di attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

Comma 1, lettera *g).*

— Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1997, n. 185, reca disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 4, lettere *e)* e *g)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Comma 1, lettera *h).*

— Il testo degli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1998, n. 26, è il seguente:

«Art. 1 *(Formazione dei contingenti e disponibilità).* — 1. I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e comunque non prima del raggiungimento della maggiore età; si intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre.

2. I cittadini dichiarati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla dispensa.

3. Per coloro che chiedono di prestare servizio in qualità di ausiliari di leva, il periodo di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.

4. I cittadini che usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei successivi articoli.

5. Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772».

«Art. 7 *(Dispensa dalla ferma di leva).* — 1. In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;

b) arruolato, con prole;

c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;

f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;

g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.

2. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni dei titoli elencati al comma 1.

3. Qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresì essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative;

b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o della attività;

c) minor indice di idoneità somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva;

d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali.

4. Le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 3 sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

5. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

6. L'elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione agli albi comunali.

7. Il Ministro della difesa indica, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva.

8. Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3».

Comma 3, lettere *d)* ed *e)*.

— Il testo degli articoli 29, comma 2, e 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987 è il seguente:

«Art. 29 *(omissis).*

«2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo».

«Art. 30 *(Accordi con gli enti locali)*. — 1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.

2. L'amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.

3. I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto — urbani ed extraurbani — e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;

c) l'organizzazione, in concorso con le amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze;

d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, nonché la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture».

Note all'art. 5:

Comma 1.

— Il testo dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, è il seguente:

«2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni».

— Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente norme in materia di promozione dell'occupazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 2 *(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)*. — 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.

2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;

b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al cinque per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravven-

zioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere a questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.

7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.».

Comma 2.

— Il testo dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è il seguente:

«Art. 17 *(Qualifiche e profili professionali).* — 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali i e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di la nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.

4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Note all'art. 6:

Comma 1.

— Il testo dell'art. 48 della citata legge 24 dicembre 1986, n. 958, è il seguente:

«Art. 48 *(Relazione sullo stato del personale di leva).* — 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonché la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva».

— Il testo dell'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 luglio 1978 è il seguente:

«Art. 24. — Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.».

Note all'art. 7:

Comma 1.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 concernente «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1997, n. 45, reca norme concernenti le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa.

— Il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti anche riordinando le competenze degli uffici. accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi:

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa,

disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.».

— Il testo dell'art. 4-*quater* del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 1999, n. 269 concernente disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185 è il seguente:

«Art. 4-*quater*. — 1. Il Governo per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'art. 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi al. l'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale emana entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;

c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.

2. I regolamenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.».

Comma 1, lettera *a)*.

— Il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, recante «approvazione del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1927, n. 110.

Comma 1, lettera *b)*.

— Il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1928, n. 52.

Comma 1, lettera *c)*.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, recante norme sull'amministrazione e la contabilità degli enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 11.

Comma 1, lettera *d)*.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, recante approvazione del regolamento per gli stabilimenti militari a carattere industriale è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239.

Comma 1, lettera *e)*.

— La legge 16 giugno 1977, n. 372, recante ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1977, n. 186.

Comma 1, lettera *f)*.

— La legge 27 aprile 1978, n. 183, recante regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamità è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1978, n. 134.

Comma 1, lettera *g)*.

— La legge 22 dicembre 1989, n. 419, recante riordinamento del servizio mensa delle Forze armate è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 1990, n. 2.

Comma 1, lettera *h)*.

— Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *e)* e *g)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1997, n. 185.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *i)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233 è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa, contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-h) (Omissis);

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.».

00G0367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2000.

Trasferimento della competenza territoriale relativa al comune di Fasano dalla dogana principale di Brindisi alla dogana secondaria di Monopoli, dipendente dalla direzione della circoscrizione doganale di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DIRETTE - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI - DIVISIONE I

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 12, comma 2, lettere *b)* ed *e),* del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la richiesta formulata dall'«Associazione degli industriali della provincia di Brindisi» con lettera del 7 febbraio 2000, con la quale è stata fatta istanza di derogare alle competenze territoriali della dogana di Brindisi, competente rispetto al territorio del comune di Fasano, ammettendo gli operatori della predetta zona allo svolgimento delle operazioni doganali presso la dogana di Monopoli, più vicina, anziché presso quella di Brindisi;

Considerato il parere favorevole espresso dalla direzione della circoscrizione doganale di Brindisi con nota prot. n. 3847 del 2 marzo 2000 e dalla direzione della circoscrizione doganale di Bari con nota prot. n. 5337 del 3 marzo 2000;

Considerato il parere favorevole espresso dalla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Bari con nota prot. n. 6575/SD dell'8 marzo 2000 e le assicurazioni da questa fornite circa l'idoneità della dogana di Monopoli a far fronte ad un accrescimento della richiesta di prestazioni di servizio;

Ravvisata l'opportunità di stimolare la vitalità economica della zona;

Udito il parere del comitato di gestione espresso nella seduta del 4 settembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

In deroga all'art. 12, comma 2, lettera *e),* del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che individua la competenza territoriale delle dogane su base provinciale, la competenza territoriale relativa al comune di Fasano è trasferita dalla dogana principale di Brindisi, dipendente dalla direzione della circoscrizione doganale di Brindisi, alla dogana secondaria di Monopoli, dipendente dalla direzione della circoscrizione doganale di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A14294

DECRETO 31 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come

sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio I - Divisione II - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Salerno n. 271886 del 30 ottobre 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla sospensione dei servizi di pubblicità immobiliare limitatamente alla parte informatizzata per il periodo dal 16 ottobre 2000 al 22 ottobre 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue: giorni dal 16 ottobre 2000 al 22 ottobre 2000; regione Campania: ufficio del territorio di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A14286

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 ottobre 2000.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione dell'area del comune di Pozzuoli, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana Tratta Dazio - Cantieri. (Decreto n. 28954).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 ottobre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Pozzuoli (Napoli); imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Cumana Tratta Dazio - Cantieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13775

DECRETO 9 ottobre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Flex, unità di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 28955).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Flex;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 27 luglio 2000 al 26 gennaio 2001, della ditta S.p.a. Flex, sede in Latina, unità di Frosinone e Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

0013776

DECRETO 9 ottobre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Ondaflex poi Permaflex ora Flex, unità di Frosinone. (Decreto n. 28956)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1998, dalla ditta S.p.a. Ondaflex poi Permaflex ora Flex;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Ondaflex poi Permaflex ora Flex, sede in Frosinone poi Latina, unità di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13777

DECRETO 9 ottobre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sandretto industrie, unità di Collegno. (Decreto n. 28957).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 31 luglio 1999, dalla ditta S.p.a. Sandretto industrie;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1999, della ditta S.p.a. Sandretto Industrie, sede in Grugliasco, unità di Collegno (Torino).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, n. 25119/1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13778

DECRETO 9 ottobre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Componenti presse, unità di Grugliasco e Pont Cavanese. (Decreto n. 28958).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 31 luglio 1999, dalla ditta S.p.a. Componenti presse;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1999, della ditta S.p.a. Componenti presse, sede in Grugliasco, unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, n. 25118/1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13779

DECRETO 9 ottobre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, unità di Viterbo. (Decreto n. 28959).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 14 giugno 2000 al 13 dicembre 2000, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, sede in Viterbo, unità di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13780

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa La Linda a r.l.», in S. Maria Capua Vetere, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1996 con il quale la società cooperativa «Cooperativa La Linda a r.l.», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e il dott. proc. Davide Cortellessa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale il predetto dott. Cortellessa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 ed ivi residente in via M. Platamone, 14, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa La Linda a r.l.», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 16 dicembre 1996, in sostituzione del dott. Davide Cortellessa, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14291

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Fidal - Società cooperativa a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta ammmistrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 luglio 1999 , effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio Fidal - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Fidal - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Como, costituita in data 24 aprile 1991 con atto a rogito notaio Carmelo Varrica di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto del 23 maggio 1991, iscritta al n. 26665 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960, con studio in Cantù (Como) - piazza Boldorini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14289

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Avicola Valle Staffora a r.l.», in Voghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta ammmistrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 novembre 1999 e successivo accertamento ispettivo in data 14 aprile 2000, effettuate nei confronti della società cooperativa «Avicola Valle Staffora a r.l.», in liquidazione, con sede in Voghera (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Avicola Valle Staffora a r.l.», in liquidazione, con sede in Voghera (Pavia), costituita in data 12 luglio 1985 con atto a rogito notaio Paolo Caridi di Pavia, omologato dal tribunale di Pavia con decreto del 3 agosto 1985, iscritta al n. 6201 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Verna, nato a Roma il 13 novembre 1938, con studio in Milano - corso Italia n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14287

DECRETO 24 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Beato Innocenzo XI - Società cooperativa sociale a r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta ammministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1999, effettuata nei confronti della società cooperativa «Beato Innocenzo XI - Società cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione, con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Beato Innocenzo XI - Società cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione, con sede in Como, costituita in data 1° aprile 1980 con atto a rogito notaio Giorgio Giuriani di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto del 12 maggio 1980, iscritta al n. 12456 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Anna Alivernini, nata il 15 febbraio 1960, residente in Pieve Emanuele (Milano), via F.lli Rosselli n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14288

DECRETO 25 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «L'Unitaria - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Carapelle, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggo 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 maggio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «L'Unitaria - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carapelle (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «L'Unitaria - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Carapelle (Foggia), costituita in data 22 ottobre 1982 con atto a rogito notaio Marino Stelio Romagnoli di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto dell'8 novembre 1982, iscritta al n. 5810 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i sigg. dott. Mauro Damiani, nato il 2 maggio 1954 e residente in Foligno (Perugia) - piazza del Suffragio n. 4, dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato l'11 febbraio 1948, con studio in Brindisi - via Dalmazia n. 37, rag. Raffaele Di Ruberto, nato il 24 giugno 1967, con studio in Foggia - via Ordona Lavello n. 77, ne sono stati nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14290

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 novembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 ottobre 2000, n. 317, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 novembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 48.744 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio, 7 settembre e 10 ottobre 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza 15 luglio 2002, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 luglio 2000, entro le ore 11 del giorno 10 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 6 luglio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 luglio 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 novembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 novembre 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A14351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2000.

Approvazione dei metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 17.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero

per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell' industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, di attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e, in particolare, l'art. 11, comma 1-*b),* il quale dispone che gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;

Vista la direttiva n. 2000/45/CE della Commissione del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per animali e delle premiscele, per quanto riguarda il loro contenuto di vitamina A, vitamina E e triptofano;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con decreto ministeriale 6 dicembre 1999 - Supplemento n. 16;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000, cui è allegato, in materia di metodi di analisi, il supplemento n. 15, con il quale all'art. 2, comma 2, sono stati soppressi, in attuazione della direttiva 99/27/CE, alcuni metodi inerenti al controllo ufficiale degli alimenti per animali tra i quali la determinazione del retinolo (vitamina A);

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le succitate norme nazionali a quelle comunitarie previste dalla predetta direttiva n. 2000/45/CE;

Sentita la commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione alimenti per il bestiame di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, rinnovata, da ultimo, per quanto attiene alla sottocommissione alimenti per il bestiame, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 17, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra a far parte della raccolta ufficiale dei metodi nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2000

L'ispettore generale capo
per la repressione delle frodi
del Ministero delle politiche agricoli e forestali
LO PIPARO

Il direttore generale
del Dipartimento delle dogane e imposte indirette
del Ministero delle finanze
GUAIANA

Il direttore generale
del Dipartimento alimentare nutrizione e sanità pubblica
veterinaria del Ministero della sanità
MARABELLI

Il direttore generale
per lo sviluppo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 17

- Determinazione della vitamina A
- Determinazione della vitamina E
- Determinazione del triptofano

DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA A

1. *Finalità e campo d'applicazione*

Il metodo serve per la determinazione della vitamina A (retinolo) negli alimenti per animali e nelle premiscele. La vitamina A comprende l'alcole retinilico tutto trans e i suoi isomeri cis che vengono determinati con tale metodo. Il contenuto di vitamina A viene espresso in unità internazionali (UI) per kg. Una UI corrisponde all'attività di 0,300 µg di alcole di vitamina A tutto trans oppure 0,344 µg di acetato di vitamina A tutto trans oppure 0,550 µg di palmitato di vitamina A tutto trans.

Il limite di determinazione è di 2000 UI di vitamina A/kg.

2. *Principio*

Il campione viene idrolizzato con una soluzione etanolica di idrossido di potassio e la vitamina A viene estratta in etere di petrolio. Il solvente viene rimosso per evaporazione ed il residuo viene disciolto in metanolo e, se necessario, diluito alla concentrazione richiesta. Il contenuto di vitamina A viene determinato per cromatografia liquida ad alta risoluzione a fase inversa (RP-HPLC) utilizzando un rivelatore UV o a fluorescenza. I parametri cromatografici vengono scelti in modo che non vi sia separazione tra l'alcole di vitamina A tutto trans e i suoi isomeri cis.

3. *Reattivi*

3.1. Etanolo, $\sigma = 96\%$
3.2. Etere di petrolio, intervallo di ebollizione: 40°C - 60°C
3.3. Metanolo
3.4. Soluzione di idrossido di potassio, $\beta = 50$ g/100 ml
3.5. Soluzione di ascorbato di sodio, $\beta = 10$ g/100 ml (cfr. osservazioni 7.7)
3.6. Solfuro di sodio, $Na_2S \cdot x\ H_2O$ ($x = 7$-9)

3.6.1. Soluzione di solfuro di sodio, c = 0, 5 mol/l in glicerolo, $\beta = 120$ g/l (per $x = 9$) (cfr. osservazioni 7.8)

3.7. Soluzione di fenolftaleina, $\beta = 2$ g/100 ml in etanolo (3.1)
3.8. 2-propanolo
3.9. Fase mobile per HPLC: miscela di metanolo (3.3) e acqua, ad esempio 980 + 20 (v + v). Il rapporto esatto sarà determinato dalle caratteristiche della colonna utilizzata
3.10. Azoto, senza ossigeno
3.11. Acetato di vitamina A tutto trans, purissimo, di attività certificata, ad esempio 2,80 $\times 10^6$ UI/g

3.11.1. Soluzione di riserva di acetato di vitamina A tutto trans: in un matraccio tarato da 100 ml pesare (a meno di 0,1 mg) 50 mg di acetato di vitamina A (3.11). Sciogliere in 2-propanolo (3.8) e portare a volume con lo stesso solvente. La concentrazione nominale di questa soluzione è di 1400 UI di

vitamina A/ml. il contenuto esatto deve essere determinato conformemente a 5.6.3.1.

3.12. Palmitato di vitamina A tutto trans, purissimo, di attività certificata, ad esempio $1,80 \times 10^6$ UI/g

3.12.1. Soluzione di riserva di palmitato di vitamina A tutto trans: in un matraccio tarato da 100 ml pesare (a meno di 0,1 mg) 80 mg di palmitato di vitamina A (3.12). Sciogliere in 2-propanolo (3.8) e portare a volume con lo stesso solvente. La concentrazione nominale di questa soluzione è di 1400 UI di vitamina A/ml. Il contenuto esatto deve essere determinato conformemente a 5.6.3.2.

3.13. 2,6-di-tert-butil-4-metilfenolo (BHT) (cfr. osservazioni 7.5).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Evaporatore rotante sotto vuoto

4.2. Vetreria in vetro ambra

4.2.1. Matracci a fondo piatto o beute, da 500 ml, con base di vetro smerigliato

4.2.2. Matracci tarati con tappi di vetro smerigliato, a collo piccolo, da 10, 25, 100 e 500 ml

4.2.3. Imbuti separatori, conici, da 1000 ml, con tappi di vetro smerigliato

4.2.4. Matracci a pera, da 250 ml, con base di vetro smerigliato

4.3. Condensatore Allihn, lunghezza tubo di raffreddamento 300 mm, con giunzione di vetro smerigliato, con adattatore per tubo di alimentazione gas

4.4. Carta filtro pieghettata per separazione di fase; diametro: 185 mm (ad esempio Schleicher & Schuell 597 HY 1/2)

4.5. Apparecchiatura HPLC con dispositivo di iniezione

4.5.1. Colonna analitica da 250 mm × 4 mm, C_{18} riempimento 5 o 10 µm, o equivalente (criterio della prestazione: soltanto un unico picco per tutti gli isomeri di retinolo in condizioni HPLC)

4.5.2. Rivelatore UV o a fluorescenza, con regolazione lunghezza d'onda variabile

4.6. Spettrofotometro con celle al quarzo da 10 mm

4.7. Bagno in acqua con agitatore magnetico

4.8. Il dispositivo di estrazione (cfr. figura 1) è costituito da:

4.8.1. Cilindro di vetro della capacità di 1 l, con collo e tappo di vetro smerigliato

4.8.2. Insert di vetro smerigliato con braccio laterale e tubo adattabile che attraversa la parte centrale. Il tubo adattabile dovrebbe avere la terminazione inferiore ad U ed un beccuccio alla terminazione opposta, in modo che lo strato liquido superiore nel cilindro possa essere trasferito in un imbuto separatore.

5. *Modo di operare*

Nota: La vitamina A è sensibile alla luce ultravioletta e all'ossidazione. Tutte le operazioni devono esser effettuate in assenza di luce (utilizzando vetreria di vetro ambra o vetreria protetta con foglio di alluminio) e di ossigeno (con un getto di azoto). Durante l'estrazione, l'aria presente sopra il liquido deve essere sostituita con azoto (evitare una pressione eccessiva alzando ogni tanto il tappo).

5.1. Preparazione del campione

Frantumare il campione affinché passi attraverso un vaglio da 1 mm, facendo attenzione che non venga prodotto calore. La frantumazione deve essere effettuata immediatamente prima della pesatura e della saponificazione, altrimenti si possono verificare perdite di vitamina A.

5.2. Saponificazione

A seconda del contenuto di vitamina A, pesare (a meno di 0,01 g) da 2 g a 25 g di campione in un matraccio o beuta da 500 ml (4.2.1). Aggiungere, rimestando ogni volta, 130 ml di etanolo (3.1), circa 100 mg di BHT (3.13), 2 ml di soluzione di ascorbato di sodio (3.5) e 2 ml di soluzione di solfuro di sodio (3.6). Inserire un condensatore (4.3) nel matraccio e immergere quest'ultimo in un bagno d'acqua con agitatore magnetico (4.7). Portare ad ebollizione e consentire il riflusso per 5 minuti. Aggiungere 25 ml di soluzione di idrossido di potassio (3.4) attraverso il condensatore (4.3) e consentire il riflusso per altri 25 minuti, agitando con una lenta corrente di azoto. Risciacquare il condensatore con circa 20 ml di acqua e lasciare raffreddare il contenuto del matraccio a temperatura ambiente.

5.3. Estrazione

Trasferire quantitativamente per decantazione la soluzione di saponificazione risciacquando con un volume totale di 250 ml di acqua in un imbuto separatore da 1000 ml (4.2.3) o nel dispositivo di estrazione (4.8). Risciacquare il matraccio di saponificazione più volte con 25 ml di etanolo (3.1) e 100 ml di etere di petrolio (3.2) e trasferire i residui nell'imbuto separatore o nel dispositivo di estrazione. Il rapporto di acqua ed etanolo nelle soluzioni combinate deve essere di circa 2:1. Agitare energicamente per 2 minuti e lasciare riposare per 2 minuti.

5.3.1. Estrazione con imbuto separatore (4.2.3)

Quando gli strati si sono separati (cfr. osservazione 7.3) trasferire lo strato dell'etere di petrolio in un altro imbuto separatore (4.2.3). Ripetere questa estrazione due volte, con 100 ml di etere di petrolio (3.2) ed altre due volte con 50 ml di etere di petrolio (3.2).

Lavare due volte gli estratti combinati nell'imbuto separatore rimestando delicatamente (per evitare la formazione di emulsione) con aliquote di 100 ml di acqua e quindi agitando ripetutamente con altre aliquote di 100 ml di acqua finché l'acqua risulti incolore con l'aggiunta di soluzione di fenolftaleina (3.7) (di norma sono sufficienti quattro successivi lavaggi). Filtrare l'estratto, lavato attraverso un filtro asciutto per separazione di fase (4.4) per rimuovere eventuale acqua sospesa, in un matraccio tarato da 500 ml (4.2.2). Risciacquare l'imbuto separatore ed il filtro con 50 ml di etere di petrolio (3.2), portare a volume con etere di petrolio (3.2) e mescolare bene.

5.3.2. Estrazione con apparecchiatura per estrazione (4.8)

Quando gli strati si sono separati (cfr. osservazione 7.3) sostituire il tappo del cilindro di vetro (4.8.1) con l'insert di vetro smerigliato (4.8.2) e disporre la terminazione inferiore ad U del tubo adattabile in modo che risulti appena al di sopra del livello dell'interfaccia. Applicando una pressione con getto d'azoto nel braccio laterale, trasferire lo strato superiore dell'etere di petrolio in un imbuto separatore da 1000 ml (4.2.3). Aggiungere 100 ml di etere di petrolio (3.2) nel cilindro di vetro, tappare e scuotere bene. Lasciare che gli strati si separino e trasferire lo strato superiore nell'imbuto separatore come prima. Ripetere la procedura di estrazione con altri 100 ml di etere di petrolio (3.2), ed altre due volte con aliquote di 50 ml di etere di petrolio (3.2); aggiungere gli strati di etere di petrolio nell'imbuto separatore.

Lavare gli estratti di etere di petrolio combinati come descritto al punto 5.3.1. e procedere come ivi indicato.

5.4. Preparazione della soluzione campione per HPLC

Pipettare un'aliquota della soluzione di etere di petrolio (da 5.3.1 o da 5.3.2) in un matraccio a pera da 250 ml (4.2.4). Far evaporare il solvente sin quasi all'essiccazione nell'evaporatore rotante (4.1), a pressione ridotta, ad una temperatura del bagno non superiore a 40°C. Ripristinare la pressione atmosferica facendovi fluire azoto (3.10) e togliere il matraccio dall'evaporatore. Togliere il solvente rimanente con un flusso di azoto (3.10) e disciogliere il residuo immediatamente in un volume noto (10-100 ml) di metanolo (3.3) (la concentrazione di vitamina A deve situarsi nell'intervallo da 5 UI/ml a 30 UI/ml).

5.5. Determinazione HPLC

La vitamina A viene separata su una colonna a fase inversa C_{18} (4.5.1) e la concentrazione viene misurata mediante rivelatore UV (325 nm) o a fluorescenza (eccitazione: 325 nm, emissione: 475 nm) (4.5.2).

Iniettare un'aliquota (ad esempio 20 µl) della soluzione di metanolo ottenuta secondo 5.4 ed eluire con la fase mobile (3.9). Calcolare l'altezza media di picco (area) di diverse iniezioni della stessa soluzione campione e le altezze medie di picco di diverse iniezioni delle soluzioni di taratura (5.6.2).

Condizioni HPLC

Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse purché si ottengano risultati equivalenti.

Colonna analitica (4.5.1):	250 mm × 4 mm, C_{18} riempimento 5 o 10 µm, o equivalente
Fase mobile (3.9):	Miscela di metanolo (3.3) ed acqua ad esempio 980 + 20 (v + v)
Velocità di flusso:	1-2 ml/min
Rivelatore (4.5.2):	Rivelatore UV (325 nm) o a fluorescenza (eccitazione: 325 nm, emissione: 475 nm)

5.6. Taratura

5.6.1. Preparazione delle soluzioni madre di lavoro
Pipettare 20 ml della soluzione di riserva di acetato di vitamina A (3.11.1) o 20 ml della soluzione di riserva di palmitato di vitamina A (3.12.1) in un matraccio a fondo piatto o in una beuta da 500 ml (4.2.1) e idrolizzare come indicato in 5.2, ma senza aggiunta di BHT. Successivamente, estrarre con etere di petrolio (3.2) secondo 5.3 e portare a 500 ml con etere di petrolio (3.2.). Fare evaporare 100 ml di questo estratto nell'evaporatore (cfr. 5.4) sin quasi all'essiccazione, togliere il solvente rimanente con una corrente di azoto (3.10) e ridisciogliere il residuo in 10,0 ml di metanolo (3.3). La concentrazione nominale di questa soluzione è di 560 UI di vitamina A/ml. Il contenuto esatto dovrà essere determinato secondo 5.6.3.3. La soluzione madre di lavoro deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.
Pipettare 2,0 ml di questa soluzione madre di lavoro in un matraccio tarato da 20 ml, portare a volume con metanolo (3.3) e mescolare. La concentrazione nominale di questa soluzione madre di lavoro diluita è 56 UI di vitamina A/ml.

5.6.2. Preparazione delle soluzioni di taratura e della curva di taratura
In una serie di matracci tarati da 20 ml trasferire 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml e 10,0 ml di soluzione madre di lavoro diluita; portare a volume con metanolo (3.3) e mescolare. Le concentrazioni nominali di queste soluzioni sono 2,8; 5,6; 14,0 e 28,0 UI di vitamina A/ml.
Iniettare varie volte 20 µl di ogni soluzione di taratura e determinare le altezze medie di picco (aree). Utilizzando le altezze medie di picco tracciare una curva di taratura tenendo presente i risultati del controllo UV (5.6.3.3).

5.6.3. Standardizzazione UV delle soluzioni madre

5.6.3.1. Soluzione di riserva di acetato di vitamina A
Pipettare 2,0 ml della soluzione di riserva di acetato di vitamina A (3.11.1) in un matraccio tarato da 50 ml (4.2.2) e portare a volume con 2-propanolo (3.8). La concentrazione nominale di questa soluzione è 56 UI di vitamina A/ml. Pipettare 3,0 ml di questa soluzione di acetato di vitamina A diluita in un matraccio graduato da 25 ml e portare a volume con 2-propanolo (3.8). La concentrazione nominale di questa soluzione è 6,72 UI di vitamina A/ml. Misurare lo spettro UV di questa soluzione su 2-propanolo (3.8) nello spettrofotometro (4.6) tra 300 e 400 nm. Il massimo di estinzione deve situarsi tra 325 e 327 nm.

Calcolo del contenuto di vitamina A:

UI di vitamina A/ml = $E_{326} \times 19{,}0$

$\left(E_{1cm}^{1\%} \text{ per acetato di vitamina A} = 1530 \text{ a } 326 \text{ nm in 2 - propanolo}\right)$

5.6.3.2. Soluzione di riserva di palmitato di vitamina A

Pipettare 2,0 ml della soluzione madre di palmitato di vitamina A (3.12.1) in un matraccio tarato da 50 ml (4.2.2) e portare a volume con 2-propanolo (3.8). La concentrazione nominale di questa soluzione è 56 UI di vitamina A/ml. Pipettare 3,0 ml di questa soluzione di palmitato di vitamina A diluita in un matraccio tarato da 25 ml e portare a volume con 2-propanolo (3.8). La concentrazione nominale di questa soluzione è 6,72 UI di vitamina A/ml. Misurare lo spettro UV di questa soluzione su 2-propanolo (3.8) nello spettrofotometro (4.6) tra 300 e 400 nm. Il massimo di estinzione deve situarsi tra 325 e 327 nm.

Calcolo del contenuto di vitamina A:

UI di vitamina A/ml = $E_{326} \times 19{,}0$

$\left(E_{1cm}^{1\%} \text{ per palmitato di vitamina A} = 957 \text{ a } 326 \text{ nm in 2-propanolo}\right)$

5.6.3.3. Soluzione madre di lavoro di vitamina A

Pipettare 3,0 ml della soluzione madre di lavoro di vitamina A non diluita, preparata secondo 5.6.1, in un matraccio tarato da 50 ml (4.2.2) e portare a volume con 2-propanolo (3.8). Pipettare 5,0 ml di questa soluzione in un matraccio tarato da 25 ml e portare a volume con 2-propanolo (3.8). La concentrazione nominale di questa soluzione è di 6,72 UI di vitamina A/ml. Misurare lo spettro UV di questa soluzione su 2-propanolo (3.8) nello spettrofotometro (4.6) tra 300 nm e 400 nm. Il massimo di estinzione deve situarsi tra 325 nm e 327 nm.

Calcolo del contenuto di vitamina A:

UI di vitamina A/ml = $E_{325} \times 18{,}3$

$\left(E_{1cm}^{1\%} \text{ per vitamina A alcole} = 1821 \text{ a } 325 \text{ nm in 2-propanolo}\right)$

6. *Calcolo dei risultati*

Partendo dall'altezza (area) media dei picchi della vitamina A della soluzione campione, determinare la concentrazione della soluzione campione in UI/ml riportandosi alla curva di taratura (5.6.2).

Il contenuto w di vitamina A (in UI/kg) del campione è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{500 \cdot \beta \cdot V_2 \cdot 1000}{V_1 \cdot m} \left[UI/kg\right]$$

dove:

β = concentrazione di vitamina A nella soluzione campione (5.4.), in UI/ml

V_1 = volume della soluzione campione (5.4) in ml

V_2 = volume dell'aliquota prelevata come al punto 5.4, in ml

m = massa dell'aliquota analizzata, in g

7. *Osservazioni*

7.1. Per campioni con debole concentrazione di vitamina A può essere utile riunire gli estratti di etere di petrolio delle due cariche di saponificazione (quantità pesata: 25 g) in una soluzione campione, per la determinazione HPLC.

7.2. Il peso del campione prelevato per l'analisi non deve contenere più di 2 g di grassi.

7.3. Se non ha luogo la separazione delle fasi, aggiungere circa 10 ml di etanolo (3.1) affinché l'emulsione si rompa.

7.4. Con olio di fegato di merluzzo ed altri grassi puri, il tempo di saponificazione deve essere portato a 45-60 minuti.

7.5. In sostituzione del BHT si può utilizzare idrochinone.

7.6. Utilizzando una colonna a fase normale, è possibile la separazione degli isomeri del retinolo.

7.7. In sostituzione della soluzione di ascorbato di sodio si possono utilizzare circa 150 mg di acido ascorbico.

7.8. In sostituzione della soluzione di solfuro di sodio possono essere utilizzati circa 50 mg di EDTA.

8. *Ripetibilità*

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare il 15% del risultato più elevato.

9. *Risultati di uno studio collaborativo (1)*

	Premiscela	Premiscela alimento	Concentrato minerale	Alimento proteico	Alimento per suinetti
L	13	12	13	12	13
n	48	45	47	46	49
media [UI/kg]	$17,02 \times 10^6$	$1,21 \times 10^6$	537.100	151.800	18.070
s_r [UI/kg]	$0,51 \times 10^6$	$0,039 \times 10^6$	22.080	12.280	682
r [UI/kg]	$1,43 \times 10^6$	$0,109 \times 10^6$	61.824	34.384	1.910
CV_r [%]	3,0	3,5	4,1	8,1	3,8
s_R [UI/kg]	$1,36 \times 10^6$	$0,069 \times 10^6$	46.300	23.060	3.614
R [UI/kg]	$3,81 \times 10^6$	$0,193 \times 10^6$	129.640	64.568	10.119
CV_R [%]	8,0	6,2	8,6	15	20

L: numero di laboratori
n: numero di valori singoli
s_r: deviazione standard della ripetibilità
s_R: deviazione standard riproducibilità
r: ripetibilità
R: riproducibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità

[1] Studio effettuato dal gruppo di lavoro Alimenti per animali del Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA).

Figura 1: Apparecchiatura per estrazione (4.8)

DETERMINAZIONE DELLA VITAMINA E

1. *Finalità e campo d'applicazione*

Il metodo serve per la determinazione della vitamina E negli alimenti per animali e nelle premiscele. Il contenuto di vitamina E viene espresso in mg di acetato di DL-α-tocoferolo per kg. 1 mg di acetato di DL-α-tocoferolo corrisponde a 0,91 mg di DL-α-tocoferolo (vitamina E).
Il limite di determinazione è di 2 mg di vitamina E/kg.

2. *Principio*

Il campione viene idrolizzato con una soluzione etanolica di idrossido di potassio e la vitamina E viene estratta in etere di petrolio. Il solvente viene rimosso per evaporazione ed il residuo viene disciolto in metanolo e, se necessario, diluito alla concentrazione richiesta. Il contenuto di vitamina E viene determinato per cromatografia liquida ad alta risoluzione a fase inversa (RP-HPLC) utilizzando un rivelatore UV o a fluorescenza.

3. *Reattivi*

3.1. Etanolo, $\sigma = 96\%$
3.2. Etere di petrolio, intervallo di ebollizione: 40°C-60°C
3.3. Metanolo
3.4. Soluzione di idrossido di potassio, $\beta = 50$ g/100 ml
3.5. Soluzione di ascorbato di sodio, $\beta = 10$ g/100 ml (cfr. osservazioni 7.7)
3.6. Solfuro di sodio, $Na_2S \cdot \times H_2O$ ($\times = 7\text{-}9$)

3.6.1. Soluzione di solfuro di sodio, c = 0,5 mol/l in glicerolo, $\beta = 120$ g/l (per $\times = 9$) (cfr. osservazioni 7.8)

3.7. Soluzione di fenolftaleina, $\beta = 2$ g/100 ml in etanolo (3.1)
3.8. Fase mobile per HPLC: miscela di metanolo (3.3) e acqua, ad esempio 980 + 20 (v + v). Il rapporto esatto sarà determinato dalle caratteristiche della colonna utilizzata.
3.9. Azoto, senza ossigeno
3.10. Acetato di DL-α-tocoferolo, purissimo, di attività certificata

3.10.1. Soluzione di riserva di acetato di DL-α-tocoferolo: in un matraccio tarato da 100 ml, pesare (a meno di 0,1 mg) 100 mg di acetato di DL-α-tocoferolo (3.10). Sciogliere in etanolo (3.1) e portare a volume con lo stesso solvente. 1 ml di questa soluzione contiene 1 mg di acetato di DL-α-tocoferolo. (Per il controllo UV, cfr. punto 5.6.1.3; per la stabilizzazione cfr. osservazioni, punto 7.4).

3.11. DL-α-tocoferolo, purissimo, di attività certificata

3.11.1. In un matraccio tarato da 100 ml pesare (a meno di 0,1 mg) 100 mg di DL-α-tocoferolo (3.10). Sciogliere in etanolo (3.1) e portare a volume con lo

stesso solvente. 1 ml di questa soluzione contiene 1 mg di DL-α-tocoferolo. (Per il controllo UV, cfr. punto 5.6.2.3; per la stabilizzazione cfr. osservazioni, punto 7.4).

3.12. 2,6-Di-tert-butil-4-metilfenolo (BHT) (cfr. osservazioni 7.5).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Evaporatore rotante sotto vuoto

4.2. Vetreria in vetro ambra

4.2.1. Matracci a fondo piatto o beute, da 500 ml, con base di vetro smerigliato

4.2.2. Matracci tarati con tappi di vetro smerigliato, a collo piccolo, da 10, 25, 100 e 500 ml

4.2.3. Imbuti separatori, conici, da 1000 ml, con tappi di vetro smerigliato

4.2.4. Matracci a pera, da 250 ml, con base di vetro smerigliato

4.3. Condensatore Allihn, lunghezza tubo di raffreddamento 300 mm, con giunzione di vetro smerigliato, con adattatore per tubo di alimentazione gas

4.4. Carta filtro pieghettata per separazione di fase; diametro 185 mm (ad esempio Schleicher & Schuell 597 HY 1/2)

4.5. Apparecchiatura HPLC, con dispositivo di iniezione

4.5.1. Colonna analitica da 250 mm × 4 mm, C_{18}, riempimento 5 o 10 µm, o equivalente

4.5.2. Rivelatore UV o a fluorescenza, con regolazione lunghezza d'onda variabile

4.6. Spettrofotometro con celle al quarzo da 10 mm

4.7. Bagno in acqua con agitatore magnetico

4.8. Il dispositivo di estrazione (cfr. figura 1) è costituito da:

4.8.1. Cilindro di vetro della capacità di 1 l, con collo e tappo di vetro smerigliato

4.8.2. Insert di vetro smerigliato con braccio laterale e tubo adattabile che attraversa la parte centrale. Il tubo adattabile deve avere la terminazione inferiore ad U ed un beccuccio alla terminazione opposta, in modo che lo strato liquido superiore nel cilindro possa essere trasferito in un imbuto separatore.

5. *Modo di operare*

Nota: La vitamina E è sensibile alla luce ultravioletta e all'ossidazione. Tutte le operazioni devono essere effettuate in assenza di luce (utilizzando vetreria di vetro ambra o vetreria protetta con foglio di alluminio) e di ossigeno (con un getto di azoto). Durante l'estrazione, l'aria presente sopra il liquido deve essere sostituita con azoto (evitare una pressione eccessiva alzando ogni tanto il tappo).

5.1. Preparazione del campione

Frantumare il campione affinché passi attraverso un vaglio da 1 mm, facendo attenzione che non venga prodotto calore. La frantumazione deve essere effettuata immediatamente prima della pesatura e della saponificazione, altrimenti si possono verificare perdite di vitamina E.

5.2. Saponificazione

A seconda del contenuto di vitamina E, pesare (a meno di 0,01 g) da 2 g a 25 g di campione in un matraccio o beuta da 500 ml (4.2.1). Aggiungere, rimestando ogni volta, 130 ml di etanolo (3.1), circa 100 mg di BHT (3.12), 2 ml di soluzione di ascorbato di sodio (3.5) e 2 ml di soluzione di solfuro di sodio (3.6). Inserire il condensatore (4.3) nel matraccio ed immergere quest'ultimo in un bagno d'acqua con agitatore magnetico (4.7). Portare ad ebollizione e consentire il riflusso per 5 minuti. Aggiungere 25 ml di soluzione di idrossido di potassio (3.4) attraverso il condensatore (4.3) e consentire il riflusso per altri 25 minuti, agitando con una lenta corrente di azoto. Risciacquare il condensatore con circa 20 ml di acqua e lasciare raffreddare il contenuto del matraccio a temperatura ambiente.

5.3. Estrazione

Trasferire quantitativamente per decantazione la soluzione di saponificazione risciacquando con un volume totale di 250 ml di acqua in un imbuto separatore da 1000 ml (4.2.3) o nel dispositivo di. estrazione (4.8). Risciacquare il matraccio di saponificazione più volte con 25 ml di etanolo (3.1) e 100 ml di etere di petrolio (3.2) e trasferire i residui nell'imbuto separatore o nel dispositivo di estrazione. Il rapporto di acqua ed etanolo nelle soluzioni combinate deve essere di circa 2:1. Agitare energicamente per 2 minuti e lasciare riposare per 2 minuti.

5.3.1. Estrazione con imbuto separatore (4.2.3)

Quando gli strati sono separati (cfr. osservazione 7.3) trasferire lo strato dell'etere di petrolio in un altro separatore (4.2.3). Ripetere questa estrazione due volte, con 100 ml di etere di petrolio (3.2) ed altre due volte con 50 ml di etere di petrolio (3.2).

Lavare due volte gli estratti combinati nell'imbuto separatore rimestando delicatamente (per evitare la formazione di emulsione) con aliquote di 100 ml di acqua e quindi agitando ripetutamente con altre aliquote di 100 ml dì acqua finché l'acqua risulti incolore con l'aggiunta di soluzione di fenolftaleina (3.7) (di norma sono sufficienti quattro successivi lavaggi). Filtrare l'estratto, lavato attraverso un filtro asciutto per separazione di fase (4.4) per rimuovere eventuale acqua sospesa, in un matraccio tarato da 500 ml (4.2.2). Risciacquare l'imbuto separatore ed il filtro con 50 ml di etere di petrolio (3.2), portare a volume con etere di petrolio (3.2) e mescolare bene.

5.3.2. Estrazione con apparecchiatura per estrazione (4.8)

Quando gli strati si sono separati (cfr. osservazione 7.3) sostituire il tappo del cilindro di vetro (4.8.1) con l'insert di vetro smerigliato (4.8.2) e disporre la terminazione inferiore ad U del tubo adattabile in modo che risulti appena al di sopra del livello dell'interfaccia. Applicando una pressione con getto d'azoto nel braccio laterale, trasferire lo strato superiore dell'etere di petrolio in un imbuto separatore da 1000 ml (4.2.3). Aggiungere 100 ml di etere di petrolio (3.2) nel cilindro di vetro, tappare e scuotere bene. Lasciare che gli strati si separino e trasferire lo strato

superiore nell'imbuto separatore come prima. Ripetere la procedura di estrazione con altri 100 ml di etere di petrolio (3.2), ed altre due volte con aliquote di 50 ml di etere di petrolio (3.2); aggiungere gli strati di etere di petrolio nell'imbuto separatore.
Lavare gli estratti di etere di petrolio combinati come descritto al punto 5.3.1 e procedere come ivi indicato.

5.4. Preparazione della soluzione campione per HPLC
Pipettare un'aliquota della soluzione di etere di petrolio (da 5.3.1 o da 5.3.2) in un matraccio a pera da 250 ml (4.2.4). Far evaporare il solvente sin quasi all'essiccazione nell'evaporatore rotante (4.1), a pressione ridotta, ad una temperatura del bagno non superiore a 40°C. Ripristinare la pressione atmosferica facendovi fluire azoto (3.9) e togliere il matraccio dall'evaporatore. Togliere il solvente rimanente con un flusso di azoto (3.9) e disciogliere il residuo immediatamente in un volume noto (10-100 ml) di metanolo (3.3) (la concentrazione di DL-α-tocoferolo deve situarsi nell'intervallo da 5 µg/ml a 30 µg/ml).

5.5. Determinazione HPLC
La vitamina E viene separata su una colonna a fase inversa C_{18} (4.5.1) e la concentrazione viene misurata mediante rivelatore a fluorescenza (eccitazione: 295 nm, emissione: 330 nm) (4.5.2) o un rivelatore UV (292 nm) (4.5.2).
Iniettare un'aliquota (ad esempio 20 µl) della soluzione di metanolo ottenuta secondo 5.4 ed eluire con la fase mobile (3.8). Calcolare le altezze (aree) di picco di diverse iniezioni della stessa soluzione campione e le altezze (aree) medie di picco di diverse iniezioni delle soluzioni di taratura (5.6.2).

Condizioni HPLC
Le seguenti condizioni vengono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse purché si ottengano risultati equivalenti.

Colonna analitica (4.5.1):	250 mm × 4 mm, C_{18}, riempimento 5 o 10 µm, o equivalente
Fase mobile (3.8):	Miscela di metanolo (3.3) ed acqua ad esempio 980 + 20 (v + v)
Velocità di flusso:	1-2 ml/min
Rivelatore (4.5.2):	Rivelatore a fluorescenza (eccitazione: 295 nm, emissione: 330 nm) o rivelatore UV (292 nm)

5.6. Taratura (acetato di DL-α-tocoferolo o DL-α-tocoferolo)

5.6.1. Standard di acetato di DL-α-tocoferolo

5.6.1.1. Preparazione della soluzione madre di lavoro
Pipettare 25 ml della soluzione di riserva di acetato di DL-α-tocoferolo (3.10.1) in un matraccio a fondo piatto o in una beuta da 500 ml (4.2.1) e idrolizzare come indicato in 5.2. Successivamente, estrarre con etere di petrolio (3.2) secondo 5.3 e portare a 500 ml con etere di petrolio. Far evaporare 25 ml di questo estratto nell'evaporatore (cfr. 5.4) sin quasi

all'essiccazione, togliere il solvente rimanente con una corrente di azoto (3.9) e ridisciogliere il residuo in 25,0 ml di metanolo (3.3). La concentrazione nominale di questa soluzione è di 45,5 μg di DL-α-tocoferolo/ml, equivalente a 50 μg di acetato di DL-α-tocoferolo/ml. La soluzione madre di lavoro deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.

5.6.1.2. Preparazione delle soluzioni di taratura e della curva di taratura

In una serie di matracci tarati da 20 μl trasferire 1,0, 2,0, 4,0 e 10,0 ml di soluzione madre di lavoro; portare a volume con metanolo (3.3) e mescolare. Le concentrazioni nominali di queste soluzioni sono 2,5, 5,0, 10,0 e 25,0 μg/ml di acetato di DL-α-tocoferolo e cioè 2,28, 4,55, 9,10 e 22,8 μg/ml di DL-α-tocoferolo.

Iniettare varie volte 20 μl di ogni soluzione di taratura e determinare le altezze medie di picco (aree). Utilizzando le altezze medie di picco tracciare una curva di taratura.

5.6.1.3. Standardizzazione UV della soluzione di riserva di acetato di DL-α-tocoferolo (3.10.1)

Diluire 5,0 ml della soluzione di riserva di acetato di DL-α-tocoferolo (3.10.1) sino a 25,0 ml con etanolo e misurare lo spettro UV di questa soluzione su etanolo (3.1), nello spettrofotometro (4.6) tra 250 e 320 nm.

Il massimo di assorbimento deve situarsi a 284 nm:

$E_{1cm}^{1\%}$ = 43,6 a 284 nm in etanolo

A questa diluizione si deve ottenere un valore di estinzione compreso tra 0,84 e 0,88.

5.6.2. Standard di DL-α-tocoferolo

5.6.2.1. Preparazione della soluzione madre di lavoro

Trasferire con pipetta 2 ml della soluzione di riserva di DL-α-tocoferolo (3.11.1) in un matraccio tarato da 50 ml, sciogliere in metanolo (3.3) e portare a volume con metanolo. La concentrazione nominale di questa soluzione è 40 μg di DL-α-tocoferolo/ml, equivalente a 44,0 μg di acetato di DL-α-tocoferolo/ml. La soluzione madre di lavoro deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.

5.6.2.2. Preparazione delle soluzioni di taratura e della curva di taratura

In una serie di matracci tarati da 20 ml trasferire 1,0, 2,0, 4,0 e 10,0 ml della soluzione madre di lavoro, portare a volume con metanolo (3.3) e miscelare. Le concentrazioni nominali di queste soluzioni sono 2,0; 4,0; 8,0 e 20,0 μg/ml di DL-α-tocoferolo e cioè 2,20; 4,40; 8,79 μg/ml e 22,0 μg/ml di acetato di DL-α-tocoferolo.

Iniettare varie volte 20 μl di ogni soluzione di taratura e determinare le altezze medie di picco (aree). Utilizzando le altezze medie di picco tracciare una curva di taratura.

5.6.2.3. Standardizzazione UV della soluzione di riserva di DL-α-tocoferolo (3.11.1)

Diluire 2,0 ml della soluzione di riserva di DL-α-tocoferolo (3.11.1) sino a 25,0 ml con etanolo e misurare lo spettro UV di questa soluzione su etanolo (3.1) nello spettrofotometro (4.6) tra 250 nm e 320 nm. Il massimo di assorbimento dovrebbe situarsi a 292 nm:

$E_{1cm}^{1\%}$ = 75,8 a 292 nm in etanolo

A questa diluizione si dovrebbe ottenere un valore di estinzione di 0,6.

6. *Calcolo dei risultati*

Partendo dall'altezza media dei picchi (area) della vitamina E della soluzione campione, determinare la concentrazione della soluzione campione in µg/ml (calcolata come acetato di α-tocoferolo) riportandosi alla curva di taratura (5.6.1.2 o 5.6.2.2).
Il contenuto w di vitamina E (in mg/kg) del campione è dato dalla seguente formula:

$$w = \frac{500 \cdot \beta \cdot V_2}{V_1 \cdot m} \left[mg / kg\right]$$

dove:

β = concentrazione di vitamina E nella soluzione campione (5.4.), in µg/ml
V_1 = volume della soluzione (5.4) in ml
V_2 = volume dell'aliquota prelevata come al punto 5.4, in ml
m = massa dell'aliquota analizzata, in g

7. *Osservazioni*

7.1. Per campioni con debole concentrazione di vitamina E può essere utile riunire gli estratti di etere di petrolio delle due cariche di saponificazione (quantità pesata: 25 g) in una soluzione campione, per la determinazione HPLC.

7.2. Il peso del campione prelevato per l'analisi non deve contenere più di 2 g di grassi.

7.3. Se non ha luogo la separazione delle fasi, aggiungere circa 10 ml di etanolo (3.1) affinché l'emulsione si rompa.

7.4. Dopo la misurazione spettrofotometrica dell'acetato di DL-α-tocoferolo o della soluzione di DL-α-tocoferolo secondo 5.6.1.3 o, rispettivamente, 5.6.2.3, aggiungere circa 10 mg di BHT (3.12) nella soluzione (3.10.1 o 3.10.2) e conservare la soluzione in frigorifero (tempo massimo di conservazione: 4 settimane).

7.5. In sostituzione del BHT si può utilizzare idrochinone.

7.6. Utilizzando una colonna a fase normale, è possibile la separazione tra α-, β-, χ- e δ-tocoferolo.

7.7. In sostituzione della soluzione di ascorbato di sodio si possono utilizzare circa 150 mg di acido ascorbico.

7.8. In sostituzione della soluzione di solfuro di sodio possono essere utilizzati circa 50 mg di EDTA.

8. *Ripetibilità*

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare il 15% del risultato più elevato.

9. *Risultati di uno studio collaborativo (1)*

	Premiscela	Premiscela alimento	Concentrato minerale	Alimento proteico	Alimento per suinetti
L	12	12	12	12	12
n	48	48	48	48	48
media [mg/kg]	17.380	1.187	926	315	61,3
s_r [mg/kg]	384	45,3	25,2	13,0	2,3
r [mg/kg]	1.075	126,8	70,6	36,4	6,4
CV_r [%]	2,2	3,8	2,7	4,1	3,8
s_R [mg/kg]	830	65,0	55,5	18,9	7,8
R [mg/kg]	2.324	182,0	155,4	52,9	21,8
CV_R [%]	4,8	5,5	6,0	6,0	12,7

L: numero di laboratori
n: numero di valori singoli
s_r: deviazione standard della ripetibilità
s_R: deviazione standard riproducibilità
r: ripetibilità
R: riproducibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità

[1] Studio effettuato dal gruppo di lavoro Alimenti per animali del Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA).

Figura 1: Apparecchiatura per estrazione (4.8)

DETERMINAZIONE DEL TRIPTOFANO

1. *Finalità e campo d'applicazione*

Il metodo serve per la determinazione del triptofano totale e libero negli alimenti per animali. Non vengono distinte le forme D- e L-.

2. *Principio*

Per la determinazione del triptofano totale, il campione viene idrolizzato in condizioni alcaline con una soluzione satura di idrossido di bario e viene riscaldato a 110°C per 20 ore. Ad idrolisi avvenuta, viene aggiunto lo standard interno.
Per la determinazione del triptofano libero, il campione viene estratto in condizioni moderatamente acide in presenza dello standard interno.
Il triptofano e lo standard interno nell'idrolizzato e nell'estratto sono determinati per HPLC con rivelatore a fluorescenza.

3. *Reattivi*

3.1. Acqua bidistillata o di qualità equivalente (conduttività < 10 µS/cm)
3.2. Sostanza di riferimento (standard): triptofano (purezza/contenuto ≥ 99 %) essiccato sotto vuoto su pentossido di fosforo
3.3. Standard interno: α-metil-triptofano (purezza/contenuto ≥ 99 %), essiccato sotto vuoto su pentossido di fosforo
3.4. Ottaidrato di idrossido di bario (prestare attenzione a non esporre eccessivamente il $Ba(OH)_2 \cdot 8\ H_2O$ all'aria, per evitare la formazione di $BaCO_3$ che potrebbe disturbare la determinazione) (cfr. osservazione 9.3)
3.5. Idrossido di sodio
3.6. Acido ortofosforico, w = 85%
3.7. Acido cloridrico, ρ_{20} = 1,19 g/ml
3.8. Metanolo, qualità HPLC
3.9. Etere di petrolio, intervallo di ebollizione: 40-60°C
3.10. Soluzione di idrossido di sodio, c = 1 mol/l:
discioglere 40,0 g di NaOH (3.5) in acqua e portare ad 1 litro con acqua (3.1)
3.11. Acido cloridrico, c = 6 mol/l:
prelevare 492 ml di HCl (3.7) e portare ad 1 litro con acqua
3.12. Acido cloridrico, c = 1 mol/l:
prelevare 82 ml di HCl (3.7) e portare ad 1 litro con acqua
3.13. Acido cloridrico, c = 0,1 mol/l:
prelevare 8,2 ml di HCl (3.7) e portare ad 1 litro con acqua
3.14. Acido ortofosforico, c = 0,5 mol/l:
Prelevare 34 ml di acido ortofosforico (3.6) e portare ad 1 litro con acqua (3.1)
3.15. Soluzione concentrata di triptofano (3.2), c = 2,50 µmol/ml:
in un matraccio tarato da 500 ml sciogliere 0,2553 g di triptofano (3.2) in acido cloridrico (3.13) e portare a volume con acido cloridrico (3.13). Conservare a -18°C per 4 settimane al massimo

3.16. Soluzione concentrata di standard interno, c = 2,50 μmol/ml:
in un matraccio tarato da 500 ml sciogliere 0,2728 g di α-metil-triptofano (3.3) in acido cloridrico (3.13) e portare a volume con acido cloridrico (3.13). Conservare a -18°C per 4 settimane al massimo

3.17. Soluzione madre di taratura di triptofano e di standard interno:
prelevare 2,00 ml di soluzione concentrata di triptofano (3.15) e 2,00 ml di soluzione concentrata di standard interno (α-metil-triptofano) (3.16). Diluire con acqua (3.1) e metanolo (3.8) a circa lo stesso volume ed a circa la stessa concentrazione di metanolo (10-30%) dell'idrolizzato finito.
Questa soluzione deve essere preparata estemporaneamente prima dell'uso.
Proteggere dalla luce solare diretta durante la preparazione.

3.18. Acido acetico

3.19. 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanolo

3.20. Etanolammina > 98%

3.21. Soluzione di 1 g di 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanolo (3.19) in 100 ml di metanolo (3.8)

3.22. Fase mobile per HPLC: 3,00 g di acido acetico (3.18) + 900 ml di acqua (3.1) + 50,0 ml di soluzione (3.21) di 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanolo (3.19) in metanolo (3.8) (1 g/100 ml); regolare il pH a 5,00 utilizzando etanolammina (3.20); portare a 1000 ml con acqua (3.1).

4. *Apparecchiatura*

4.1. Apparecchiatura HPLC con rilevatore spettrofluorimetrico

4.2. Colonna analitica, 125 mm × 4 mm, C_{18} riempimento 3 μm, o equivalente

4.3. pH-metro

4.4. Matraccio di polipropilene, capacità 125 ml, a collo largo e coperchio a vite

4.5. Filtro a membrana, da 0,45 μm

4.6. Autoclave, 110 (± 2)°C, 1,4 (± 0,1) bar

4.7. Agitatore meccanico o magnetico

4.8. Miscelatore Vortex

5. *Modo di operare*

5.1. Preparazione del campioni
Il campione viene triturato in modo che possa passare attraverso un vaglio da 0,5 mm. I campioni molto umidi devono essere essiccati all'aria ad una temperatura non superiore a 50°C o liofilizzati prima di essere triturati. I campioni ad alto tenore di grassi devono essere estratti con etere di petrolio (3.9) prima di essere triturati.

5.2. Determinazione del triptofano libero (estratto)

In una beuta pesare (a meno di 1 mg) una quantità adeguata (1-5 g) del campione preparato (5.1), aggiungere 100,0 ml di acido cloridrico, c = 0,1 mol/l (3.13) e 5,00 ml di soluzione concentrata di standard interno (3.16). Agitare o miscelare per 60 minuti con un agitatore meccanico o magnetico (4.7). Lasciare che si depositi il sedimento e pipettare 10,0 ml della soluzione supernatante in un becher. Aggiungere 5 ml di acido ortofosforico, c = 0,5 mol/l (3.14). Portare il pH al valore 3 utilizzando idrossido di sodio, c = 1,0 mol/l (3.10). Aggiungere sufficiente metanolo (3.8) per ottenere una concentrazione compresa tra il 10 e il 30% di metanolo nel volume finale. Trasferire in un matraccio tarato di volume adeguato e diluire con acqua sino al volume necessario per la cromatografia [approssimativamente lo stesso volume della soluzione madre di taratura (3.17)].

Filtrare alcuni ml della soluzione con un filtro a membrana da 0,45 µm (4.5) prima dell'iniezione nella colonna HPLC. Procedere alla fase cromatografica con i parametri di 5.4.

Proteggere la soluzione madre e gli estratti dalla luce solare diretta. Se non è possibile analizzare gli estratti nello stesso giorno, questi devono essere conservati a 5°C, al massimo per 3 giorni.

5.3. Determinazione del triptofano totale (idrolizzato)

Pesare (a meno di 0,2 mg) da 0,1 ad 1 g del campione preparato (5.1) nel matraccio di polipropilene (4.4). L'aliquota di campione pesato deve avere un tenore di azoto di circa 10 mg. Aggiungere 8,4 g di idrossido di bario (ottaidrato) (3.4) e 10 ml di acqua. Miscelare con un miscelatore Vortex (4.8) o con agitatore magnetico (4.7). Lasciare il magnete rivestito di teflon nella miscela. Sciacquare le pareti del recipiente con 4 ml di acqua. Porre il coperchio a vite e chiudere senza stringere. Trasferire in una autoclave (4.6) con acqua bollente e vapore per 30-60 minuti. Chiudere l'autoclave e porla in funzione a 110 (± 2)°C per 20 ore.

Prima di aprire l'autoclave ridurre la temperatura poco al di sotto di 100°C. Per evitare la cristallizzazione del $Ba(OH)_2 \cdot 8\ H_2O$, aggiungere alla miscela calda 30 ml di acqua a temperatura ambiente. Scuotere o agitare non violentemente. Aggiungere 2,00 ml di soluzione concentrata di standard interno (α-metil-triptofano) (3.16). Lasciare raffreddare i recipienti in un bagno di acqua/ghiaccio per 15 minuti.

Aggiungere 5 ml di acido ortofosforico, c = 0,5 mol/l (3.14). Tenere il recipiente nel bagno di refrigerazione e neutralizzare con HCl, c = 6 mol/l (3.1 1), agitando nel frattempo e regolare il pH a 3,0 utilizzando HCl, c = 1 mol/l (3.12). Aggiungere sufficiente metanolo per ottenere una concentrazione compresa tra 10 e 30% di metanolo nel volume finale. Trasferire in un matraccio tarato di volume adeguato e diluire con acqua sino al volume necessario per la cromatografia (ad esempio, 100 ml). L'aggiunta di metanolo non deve provocare precipitazione.

Filtrare alcuni ml della soluzione con un filtro membrana da 0,45 µm (4.5) prima dell'iniezione nella colonna HPLC. Procedere alla fase cromatografica con i parametri indicati al punto 5.4.

Proteggere la soluzione madre e gli idrolizzati dalla luce solare diretta. Se non è possibile analizzare gli idrolizzati il giorno stesso, questi devono essere conservati a 5°C per 3 giorni al massimo.

5.4. Determinazione HPLC

Le seguenti condizioni di eluizione isocratica sono proposte a titolo di orientamento; è possibile operare in condizioni diverse, purché si ottengano risultati equivalenti (cfr. anche osservazioni 9.1 e 9.2):

Colonna analitica (4.2):	125 mm × 4 mm, C_{18}, riempimento 3 µm, o equivalente
Temperatura della colonna:	temperatura ambiente
Fase mobile (3.22):	3,00 g di acido acetico (3.18) + 900 ml di acqua (3.1)+ 50,0 ml di soluzione (3.21) di 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanolo (3.19) in metanolo (3.8) (1 g/100 ml); regolare il pH a 5,00 utilizzando etanolammina (3.20); portare a 1000 ml con acqua (3.1)
Velocità di flusso:	1 ml/min
Durata totale eluizione:	circa 34 min
Lunghezza d'onda di rivelazione:	eccitazione: 280 nm, emissione: 356 nm
Volume di iniezione:	20 µl

6. *Calcolo dei risultati*

$$\frac{A \times B \times C \times D \times E \times MW}{F \times G \times H \times 10000 \times W} = \text{g di triptofano/100 g di campione}$$

dove:

A = area del picco dello standard interno, soluzione madre di taratura (3.17)

B = area del picco del triptofano, estratto (5.2) o idrolizzato (5.3)

C = volume in ml (2 ml) di soluzione concentrata di triptofano (3.15) aggiunta alla soluzione di taratura (3.17)

D = concentrazione in µmol/ml (= 2,50) di soluzione concentrata di triptofano (3.15) aggiunta alla soluzione di taratura (3.17)

E = volume in ml della soluzione concentrata di standard interno (3.16) aggiunta all'estrazione (5.2) (= 5,00 ml) o all'idrolizzato (5.3) (= 2,00 ml)

F = area del picco dello standard interno, dell'estratto (5.2) o dell'idrolizzato (5.3)

G = area del picco del triptofano, soluzione madre di taratura (3.17)

H = volume in ml (= 2,00 ml) della soluzione concentrata dello standard interno (3.16) aggiunto alla soluzione madre di taratura (3.17)

W = peso del campione in g (corretto in riferimento al peso iniziale se essiccato e/o sgrassato)

MW = peso molecolare del triptofano (= 204,23)

7. *Ripetibilità*

La differenza tra i risultati di due determinazioni in parallelo, effettuate sullo stesso campione, non deve superare il 10% del valore ottenuto più elevato.

8. *Risultati di uno studio collaborativo*

È stato organizzato uno studio collaborativo a livello CE (4ª intercomparazione) in cui sono stati analizzati tre campioni da 12 laboratori per la convalida del metodo di idrolisi. Sono state ripetute 5 analisi su ogni campione. I risultati sono stati i seguenti:

	Campione 1 Alimento per suini	Campione 2 Alimento per suini con aggiunta di L-triptofano	Campione 3 Alimento concentrato per suini
L	12	12	12
n	50	55	50
Media [g/kg]	2,42	3,40	4,22
s_r [g/kg]	0,05	0,05	0,08
r [g/kg]	0,14	0,14	0,22
CV_r [%]	1,9	1,6	1,9
s_R [g/kg]	0,15	0,20	0,09
R [g/kg]	0,42	0,56	0,25
CV_R [%]	6,3	6,0	2,2

L: numero di laboratori che hanno inviato risultati
n: numero di valori singoli considerati, esclusi i valori erratici (test di Cochran-Dixon)
s_r: deviazione standard della ripetibilità
s_R: deviazione standard della riproducibilità
r: ripetibilità
R: riproducibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità, %
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità, %

È stato organizzato un altro studio collaborativo a livello comunitario (3ª intercomparazione), in cui sono stati analizzati due campioni da 13 laboratori per la convalida del metodo di estrazione del triptofano libero. Sono state ripetute 5 analisi su ogni campione. I risultati sono stati i seguenti:

	Campione 4 Miscela frumento e soia	Campione 5 Miscela frumento e soia (= campione 4) con aggiunta di triptofano (0,457 g/kg)
L	12	12
n	55	60
Media [g/kg]	0,391	0,931
s_r [g/kg]	0,005	0,012
r [g/kg]	0,014	0,034
CV_r [%]	1,34	1,34
s_R [g/kg]	0,018	0,048
R [g/kg]	0,050	0,134
CV_R [%]	4,71	5,11

L: numero di laboratori che hanno inviato risultati
n: numero di valori singoli considerati, esclusi i valori erratici (test di Cochran-Dixon)
s_r: deviazione standard della ripetibilità
s_R: deviazione standard della riproducibilità
r: ripetibilità
R: riproducibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità, %
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità, %

È stato effettuato un altro studio di intercomparazione comunitario in cui sono stati analizzati quattro campioni in 7 laboratori ai fini della validazione del metodo per idrolisi. Più sotto sono riportati i risultati. Su ogni campione sono state replicate analisi (5).

	Campione 1 Alimento suini-miscela (CRM 117)	Campione 2 Farina di pesce con basso tenore di grassi (CRM 118)	Campione 3 Farina di soia (CRM 119)	Campione 4 Latte scremato in polvere (CRM 120)
L	7	7	7	7
n	25	30	30	30
Media [g/kg]	2,064	8,801	6,882	5,236
s_r [g/kg]	0,021	0,101	0,089	0,040
r [g/kg]	0,059	0,283	0,249	0,112
CV_r [%]	1,04	1,15	1,30	0,76
s_R [g/kg]	0,031	0,413	0,283	0,221
R [g/kg]	0,087	1,156	0,792	0,619
CV_R [%]	1,48	4,69	4,11	4,22

L: numero di laboratori che hanno inviato risultati
n: numero di valori singoli considerati, esclusi i valori erratici (test di Cochran-Dixon)
s_r: deviazione standard della ripetibilità
s_R: deviazione standard della riproducibilità
r: ripetibilità
R: riproducibilità
CV_r: coefficiente di variazione della ripetibilità, %
CV_R: coefficiente di variazione della riproducibilità, %

9. *Osservazioni*

9.1. Con speciali condizioni cromatografiche si può ottenere una migliore separazione tra triptofano e α-metil-triptofano.

Eluizione isocratica seguita da pulitura colonna a gradiente:

Colonna analitica: 125 mm × 4 mm, C_{18}, riempimento 5 μm o equivalente
Temperatura colonna: 32°C
Fase mobile: A: 0,01 mol/l KH_2PO_4/Metanolo, 95 + 5 (V + V)
B: Metanolo

Programma gradiente:

0 min	100% A	0% B
15 min	100% A	0% B
17 min	60% A	40% B
19 min	60% A	40% B
21 min	100% A	0% B
33 min	100% A	0% B

Velocità di flusso: 1,2 ml/min

Durata totale eluizione: circa 33 min

9.2. La cromatografia varierà a seconda del tipo di HPLC e di materiale di riempimento utilizzati. Il sistema scelto deve produrre la separazione della linea di base tra il triptofano e lo standard interno. Inoltre è importante che i prodotti di degradazione siano nettamente separati dal triptofano e dallo standard interno. Occorre far passare idrolizzati senza standard interno in modo da verificare la linea di base sotto lo standard interno, per le impurità. È importante che il tempo di eluizione sia sufficientemente lungo per l'eluizione di tutti i prodotti di degradazione, altrimenti gli ultimi picchi di eluizione possono interferire con le esecuzioni cromatografiche successive.
Nell'intervallo operativo, il sistema cromatografico deve dare una risposta lineare. La risposta lineare deve essere misurata con una concentrazione costante (concentrazione normale) dello standard interno e concentrazioni variabili di triptofano. È importante che le altezze dei picchi del triptofano e dello standard interno risultino entro l'intervallo lineare del sistema HPLC/fluorescenza. Se il picco o i picchi del triptofano e/o dello standard interno sono troppo bassi o troppo alti, l'analisi deve essere ripetuta con altre dimensioni del campione e/o un volume finale differente.

9.3. Idrossido di bario
Con il tempo, l'idrossido di bario si discioglie con maggiore difficoltà. Ciò causa una soluzione torbida per la determinazione HPLC, che può produrre bassi valori per il triptofano.

00A14376

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 2000.

Elenco delle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e misure massime consentite delle medesime agevolazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati fissati, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, i termini di presentazione delle domande del bando relativo al settore «industria» per l'anno 2000 delle regioni dell'obiettivo 1 ad eccezione, però, di Abruzzo e Molise, non essendo state allora ancora compiutamente approvate in sede comunitaria le aree depresse del centro-nord e, tra queste, quelle ricadenti in tali ultime regioni;

Visto il proprio decreto del 7 giugno 2000 con il quale, in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1, sono state pertanto accantonate quelle relative ad Abruzzo e Molise;

Visto il proprio decreto del 15 settembre 2000 che differisce al 31 ottobre 2000 il suddetto termine finale di presentazione delle domande;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea, con decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000, ha definito le dette aree depresse del centro-nord, ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise, ed ha approvato, con riferimento a queste ultime regioni, le seguenti relative misure massime di aiuto applicabili:

aree dell'Abruzzo in obiettivo 2 o fuori obiettivo, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;

aree dell'Abruzzo in obiettivo 2, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;

aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

Vista la nota del 31 ottobre 2000 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso la suddetta decisione C(2000) 2752 del 20 settembre 2000;

Visto il proprio decreto del 20 ottobre 2000 con il quale, al fine di procedere alla formazione di un'unica graduatoria dei «grandi progetti» dell'obiettivo 1 anche con le domande delle citate regioni Abruzzo e Molise, il termine iniziale di presentazione di queste ultime domande è stato fissato a partire dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'elenco delle aree depresse relative alle suddette regioni, mentre quello finale è stato fissato per tutte le domande dei «grandi progetti» dell'obiettivo 1 al trentesimo giorno successivo a tale pubblicazione, differendo così quello delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, precedentemente fissato al 31 ottobre 2000;

Ritenuto di potere procedere, alla luce della richiamata comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pubblicazione dell'elenco delle sole aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise, al fine di definire il termine finale di presentazione delle domande dei «grandi progetti» dell'obiettivo 1 e procedere in tempi rapidi alla formazione della relativa graduatoria;

Visto l'art. 2, comma 9 del richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'individuazione delle misure massime consentite relative alle predette agevolazioni, da determinare sulla base delle spese ammissibili, entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale è stata autorizzata l'attuazione del regime d'aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, per le nuove domande, l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime e, per la sola prima applicazione, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile, istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie;

Ritenuto di dover individuare le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le richiamate aree pari a quelle dei limiti massimi agevolativi stabiliti per tali aree dall'Unione europea con le richiamate decisioni del 20 luglio 2000 e 20 settembre 2000;

Ritenuto altresì di dovere recepire, sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del richiamato regolamento, di cui all'art. 2, comma 9 del regolamento medesimo, e tenuto conto della citata decisione del 12 luglio 2000, le limitazioni delle spese ammissibili;

Decreta:

Articolo unico

1. Si riporta, in allegato al presente decreto, ai fini delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'elenco delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise.

2. A decorrere dal primo bando utile successivo alla data del presente decreto, le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tali aree sono le seguenti:

aree dell'Abruzzo in obiettivo 2 o fuori obiettivo, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;

aree dell'Abruzzo in obiettivo 2, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;

aree del Molise ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese.

3. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni, nonché, per la sola prima applicazione della legge n. 488/1992, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie.

4. Con riferimento alle domande delle regioni Abruzzo e Molise relative ai soli «grandi progetti», i termini di presentazione delle domande riferite al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali), per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 sono fissati, come previsto dal decreto ministeriale del 20 ottobre 2000, a partire dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo; entro tale ultimo termine dovranno essere altresì presentate le domande relative ai «grandi progetti» del settore «industria» delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, il cui termine finale era stato precedentemente fissato al 31 ottobre 2000.

5. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business relative alle suddette domande delle regioni Abruzzo e Molise deve essere utilizzato il software denominato «8.04», predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo www.minindustria.it.

6. Le risorse accantonate con decreto ministeriale del 7 giugno 2000 per le regioni Abruzzo (58,5 miliardi) e Molise (35,2 miliardi) per il bando «industria», in sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1, sono da assegnare per 12,2 miliardi (13% delle rispettive risorse accantonate) alla graduatoria multiregionale dei «grandi progetti» dell'obiettivo 1; conseguentemente, le risorse complessivamente assegnate in via programmatica a tale graduatoria ammontano a 728,2 miliardi.

7. I termini di presentazione delle domande relative ai programmi diversi dai «grandi progetti» del settore «industria» delle medesime regioni Abruzzo e Molise e delle restanti aree depresse del centro-nord, saranno fissati contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di queste ultime aree.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: LETTA

Allegato

Elenco delle aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise

Regione Abruzzo

Provincia di Chieti	
Altino	87.3.c
Archi	ob.2-87.3.c
Ari	ob.2-87.3.c
Arielli	ob.2
Atessa	87.3.c
Bomba	ob.2-87.3.c
Borrello	ob.2
Bucchianico	ob.2-87.3.c
Canosa Sannita	ob.2
Carpineto Sinello	ob.2-87.3.c
Carunchio	ob.2-87.3.c
Casacanditella	ob.2-87.3.c
Casalanguida	ob.2-87.3.c
Casalbordino	87.3.c
Casalincontrada	ob.2-87.3.c
Casoli	ob.2-87.3.c
Castel Frentano	87.3.c
Castelguidone	ob.2-87.3.c
Castiglione Messer Marino	ob.2-87.3.c
Celenza sul Trigno	ob.2-87.3.c
Chieti	87.3.c
Civitaluparella	ob.2
Civitella M.Raimondo	ob.2-87.3.c
Colledimacine	ob.2-87.3.c
Colledimezzo	ob.2-87.3.c
Crecchio	ob.2
Cupello	ob.2-87.3.c
Dogliola	ob.2-87.3.c
Fallo	ob.2-87.3.c
Fara Filiorum Petri	ob.2-87.3.c
Fara S.Martino	ob.2-87.3.c
Filetto	ob.2
Fossacesia	87.3.c
Fraine	ob.2-87.3.c
Fresagrandinaria	ob.2-87.3.c
Frisa	87.3.c
Furci	ob.2-87.3.c
Gamberale	ob.2
Gessopalena	ob.2-87.3.c
Gissi	ob.2-87.3.c
Giuliano teatino	ob.2-87.3.c
Guardiagrele	ob.2-87.3.c
Guilmi	ob.2-87.3.c
Lama dei Peligni	ob.2-87.3.c
Lanciano	87.3.c.
Lentella	ob.2-87.3.c
Lettopalena	ob.2-87.3.c
Liscia	ob.2-87.3.c
Miglianico	ob.2-87.3.c
Montazzoli	ob.2
Montebello sul Sangro	ob.2
Monteferrante	ob.2
Montelapiano	ob.2
Montenerodomo	ob.2-87.3.c
Monteodorisio	ob.2-87.3.c
Mozzagrogna	87.3.c.
Orsogna	ob.2
Ortona	ob.2
Paglieta	87.3.c.
Palena	ob.2-87.3.c
Palmoli	ob.2-87.3.c
Palombaro	ob.2-87.3.c
Pennadomo	ob.2-87.3.c
Pennapiedimonte	ob.2-87.3.c
Perano	ob.2-87.3.c
Pietraferrazzana	ob.2-87.3.c
Pizzoferato	ob.2
Poggiofiorito	ob.2
Pollutri	ob.2-87.3.c
Pretoro	ob.2-87.3.c
Quadri	ob.2
Rapino	ob.2-87.3.c
Ripa Teatina	ob.2-87.3.c
Roccamontepiano	ob.2-87.3.c
Rocca San Giovanni	87.3.c.
Roccascalegna	ob.2-87.3.c
Roccaspinalveti	ob.2-87.3.c
Roio del Sangro	ob.2
Rosello	ob.2
San Buono	ob.2-87.3.c
San Giovanni Lipioni	ob.2-87.3.c
San Giovanni Teatino	ob.2
San Martino sulla Marrucina	ob.2-87.3.c
San Salvo **(1)**	ob.2-87.3.c
San Vito Chietino	87.3.c
Santa Maria Imbaro	87.3.c
Sant'Eusanio del Sangro	87.3.c
Scerni	ob.2-87.3.c
Schiavi di Abruzzo	ob.2-87.3.c
Taranta Peligna	ob.2-87.3.c
Tollo	ob.2-87.3.c
Torino di Sangro	87.3.c
Tornareccio	ob.2-87.3.c
Torrebruna	ob.2-87.3.c
Torrevecchia Teatina	ob.2-87.3.c
Torricella Peligna	ob.2-87.3.c
Treglio	87.3.c
Tufillo	ob.2-87.3.c
Vacri	ob.2-87.3.c
Vasto **(2)**	ob.2-87.3.c
Villa Santa Maria	ob.2-87.3.c

Villalfonsina	87.3.c
Villamagna	ob.2-87.3.c
Provincia di L'Aquila	
Acciano	ob.2
Aielli	ob.2
Alfedena	ob.2
Anversa degli Abruzzi	ob.2
Ateleta	ob.2
Avezzano	ob.2
Balsorano	ob.2-87.3.c
Barete	ob.2
Barisciano	ob.2
Barrea	ob.2
Bisegna	ob.2
Bugnara	ob.2
Cagnano Amiterno	ob.2
Calascio	ob.2
Campo di Giove	ob.2
Campotosto	ob.2
Canistro	ob.2
Cansano	ob.2
Capestrano	ob.2-87.3.c
Capistrello	ob.2
Capitignano	ob.2
Caporciano	ob.2
Cappadocia	ob.2
Carapelle Calvisio	ob.2
Carsoli	ob.2
Castel del Monte	ob.2
Castel di Ieri	ob.2
Castel di Sangro	ob.2
Castellafiume	ob.2
Castelvecchio Calvisio	ob.2
Castelvecchio Subequo	ob.2
Celano	ob.2
Cerchio	ob.2
Civita d'Antino	ob.2
Civitella Alfedena	ob.2
Civitella Roveto	ob.2
Cocullo	ob.2
Collarmele	ob.2
Collelongo	ob.2
Collepietro	ob.2-87.3.c
Corfinio	ob.2
Fagnano Alto	ob.2
Fontecchio	ob.2
Fossa	ob.2
Gagliano Aterno	ob.2
Gioia dei Marsi	ob.2
Goriano Sicoli	ob.2
Introdacqua	ob.2
L'Aquila **(3)**	ob.2
Lecce nei Marsi	ob.2
Luco dei Marsi	ob.2
Lucoli	ob.2
Magliano de' Marsi	ob.2
Massa d'Albe	ob.2
Molina Aterno	ob.2
Montereale	ob.2
Morino	ob.2
Navelli	ob.2
Ocre	ob.2
Ofena	ob.2-87.3.c
Opi	ob.2
Oricola	ob.2
Ortona dei Marsi	ob.2
Ortucchio	ob.2
Ovindoli	ob.2
Pacentro	ob.2
Pereto	ob.2
Pescasseroli	ob.2
Pescina	ob.2
Pescocostanzo	ob.2
Pettorano sul Gizio	ob.2
Pizzoli	ob.2
Poggio Picenze	ob.2
Prata d'Ansidonia	ob.2
Pratola Peligna	ob.2
Prezza	ob.2
Raiano	ob.2
Rivisondoli	ob.2
Rocca di Botte	ob.2
Rocca di Cambio	ob.2
Rocca di Mezzo	ob.2
Rocca Pia	ob.2
Roccacasale	ob.2
Roccaraso	ob.2
San Benedetto dei Marsi	ob.2
San Benedetto in Perillis	ob.2
San Demetrio ne' Vestini	ob.2
San Pio delle Camere	ob.2
San Vincenzo Valle Roveto	ob.2
Sante Marie	ob.2
Sant'Eusanio Forconese	ob.2
Santo Stefano di Sessanio	ob.2
Scanno	ob.2
Scontrone	ob.2
Scoppito	ob.2
Scurcola Marsicana	ob.2
Secinaro	ob.2
Sulmona	ob.2
Tagliacozzo	ob.2
Tione degli Abruzzi	ob.2
Tornimparte	ob.2
Trasacco	ob.2
Villa Santa Lucia	ob.2-87.3.c
Villa Sant'Angelo	ob.2
Villalago	ob.2

Villavallelonga	ob.2
Villetta Barrea	ob.2
Vittorito	ob.2-87.3.c
Provincia di Pescara	
Abbateggio	ob.2-87.3.c
Alanno	ob.2-87.3.c
Bolognano	ob.2-87.3.c
Brittoli	ob.2-87.3.c
Bussi sul Tirino	ob.2-87.3.c
Caramanico Terme	ob.2-87.3.c
Carpineto della Nora	ob.2-87.3.c
Castiglione a Casauria	ob.2-87.3.c
Catignano	ob.2-87.3.c
Cepagatti	ob.2-87.3.c
Città S.Angelo **(4)**	ob.2
Civitaquana	ob.2-87.3.c
Civitella Casanova	ob.2-87.3.c
Collecorvino	ob.2-87.3.c
Corvara	ob.2-87.3.c
Cugnoli	ob.2-87.3.c
Elice	ob.2-87.3.c
Farindola	ob.2-87.3.c
Lettomanoppello	ob.2-87.3.c
Loreto Aprutino	ob.2-87.3.c
Manoppello	ob.2-87.3.c
Montebello di Bertona	ob.2-87.3.c
Moscufo	ob.2
Nocciano	ob.2-87.3.c
Penne	ob.2-87.3.c
Pescosansonesco	ob.2-87.3.c
Pianella **(5)**	ob.2
Picciano	ob.2-87.3.c
Pietranico	ob.2-87.3.c
Popoli	ob.2-87.3.c
Roccamorice	ob.2-87.3.c
Rosciano	ob.2-87.3.c
Salle	ob.2-87.3.c
San Valentino in Abruzzo Citeriore	ob.2-87.3.c
Sant'Eufemia a Maiella	ob.2-87.3.c
Scafa	ob.2-87.3.c
Serramonacesca	ob.2-87.3.c
Tocco da Casauria	ob.2-87.3.c
Torre dei Passeri	ob.2-87.3.c
Turrivalignani	ob.2-87.3.c
Vicoli	ob.2-87.3.c
Villa Celiera	ob.2-87.3.c
Provincia di Teramo	
Alba Adriatica	87.3.c
Ancarano	ob.2-87.3.c
Arsita	ob.2-87.3.c
Atri	87.3.c
Basciano	87.3.c
Bellante	87.3.c
Bisenti	ob.2-87.3.c
Campli	ob.2-87.3.c
Canzano	87.3.c
Castel Castagna	ob.2-87.3.c
Castellalto	87.3.c
Castelli	ob.2-87.3.c
Castiglione Messer Raimondo	ob.2-87.3.c
Castilenti	ob.2-87.3.c
Cellino Attanasio	87.3.c
Cermignano	87.3.c
Civitella del Tronto	ob.2-87.3.c
Colledara	ob.2-87.3.c
Colonnella	ob.2
Controguerra	ob.2
Corropoli	87.3.c
Cortino	ob.2-87.3.c
Crognaleto	ob.2-87.3.c
Fano Adriano	ob.2-87.3.c
Giulianova	87.3.c
Isola Gran Sasso	ob.2-87.3.c
Martinsicuro **(6)**	ob.2
Montefino	ob.2-87.3.c
Montorio al Vomano	ob.2-87.3.c
Morro d'Oro	87.3.c
Mosciano Sant'Angelo	87.3.c
Nereto	87.3.c
Notaresco	87.3.c
Penna Sant'Andrea	87.3.c
Pietracamela	ob.2-87.3.c
Pineto	87.3.c
Rocca Santa Maria	ob.2-87.3.c
Roseto degli Abruzzi	87.3.c
S.Egidio alla Vibrata	ob.2-87.3.c
Sant'Omero	87.3.c
Silvi	87.3.c
Teramo	87.3.c
Torano Nuovo	87.3.c
Torricella Sicura	ob.2-87.3.c
Tortoreto	87.3.c
Tossicia	ob.2-87.3.c
Valle Castellana	ob.2-87.3.c

Regione Molise

Provincia di Campobasso	
Acquaviva Collecroce	Sost.tran.-87.3.c
Baranello	Sost.tran.
Bojano	Sost.tran.-87.3.c
Bonefro	Sost.tran.-87.3.c
Busso	Sost.tran.
Campobasso	Sost.tran.-87.3.c
Campochiaro	Sost.tran.-87.3.c
Campodipietra	Sost.tran.-87.3.c
Campolieto	Sost.tran.

Campomarino	Sost.tran.-87.3.c
Casacalenda	Sost.tran.-87.3.c
Casalciprano	Sost.tran.
Castelbottaccio	Sost.tran.-87.3.c
Castellino del Biferno	Sost.tran.
Castelmauro	Sost.tran.-87.3.c
Castropignano **(7)**	Sost.tran.-87.3.c
Cercemaggiore	Sost.tran.
Cercepiccola	Sost.tran.
Civitacampomarano	Sost.tran.-87.3.c
Colle d'Anchise	Sost.tran.-87.3.c
Colletorto	Sost.tran.
Duronia	Sost.tran.-87.3.c
Ferrazzano	Sost.tran.-87.3.c
Fossalto	Sost.tran.
Gambatesa	Sost.tran.
Gildone	Sost.tran.-87.3.c
Guardialfiera	Sost.tran.-87.3.c
Guardiaregia	Sost.tran.-87.3.c
Guglionesi	Sost.tran.-87.3.c
Jelsi	Sost.tran.
Larino	Sost.tran.-87.3.c
Limosano	Sost.tran.
Lucito	Sost.tran.-87.3.c
Lupara	Sost.tran.-87.3.c
Macchia Valfortore	Sost.tran.
Mafalda	Sost.tran.-87.3.c
Matrice	Sost.tran.
Mirabello Sannitico	Sost.tran.-87.3.c
Molise	Sost.tran.-87.3.c
Monacilioni	Sost.tran.
Montagano	Sost.tran.
Montecilfone	Sost.tran.-87.3.c
Montefalcone nel Sannio	Sost.tran.-87.3.c
Montelongo	Sost.tran.
Montemitro	Sost.tran.-87.3.c
Montenero di Bisaccia	Sost.tran.-87.3.c
Montorio nei Frentani	Sost.tran.
Morrone del Sannio	Sost.tran.
Oratino	Sost.tran.
Palata	Sost.tran.-87.3.c
Petacciato	Sost.tran.-87.3.c
Petrella Tifernina	Sost.tran.
Pietracatella	Sost.tran.-87.3.c
Pietracupa	Sost.tran.
Portocannone	Sost.tran.-87.3.c
Provvidenti	Sost.tran.
Riccia	Sost.tran.
Ripabottoni	Sost.tran.
Ripalimosani	Sost.tran.-87.3.c
Roccavivara	Sost.tran.-87.3.c
Rotello	Sost.tran.
Salcito	Sost.tran.
San Biase	Sost.tran.

San Felice del Molise	Sost.tran.-87.3.c
San Giacomo degli Schiavoni	Sost.tran.-87.3.c
San Giovanni in Galdo	Sost.tran.
San Giuliano del Sannio	Sost.tran.
San Giuliano di Puglia	Sost.tran.
San Martino in Pensilis	Sost.tran.-87.3.c
San Massimo	Sost.tran.-87.3.c
San Polo Matese	Sost.tran.-87.3.c
Santa Croce di Magliano	Sost.tran.
Sant'Angelo Limosano	Sost.tran.
Sant'Elia a Pianisi	Sost.tran.
Sepino	Sost.tran.
Spinete	Sost.tran.-87.3.c
Tavenna	Sost.tran.-87.3.c
Termoli	Sost.tran.-87.3.c
Torella del Sannio	Sost.tran.
Toro	Sost.tran.-87.3.c
Trivento	Sost.tran.-87.3.c
Tufara	Sost.tran.
Ururi	Sost.tran.-87.3.c
Vinchiaturo	Sost.tran.-87.3.c
Provincia di Isernia	
Acquaviva d'Isernia	Sost.tran.-87.3.c
Agnone	Sost.tran.
Bagnoli del Trigno	Sost.tran.-87.3.c
Belmonte del Sannio	Sost.tran.
Cantalupo nel Sannio	Sost.tran.-87.3.c
Capracotta	Sost.tran.-87.3.c
Carovilli	Sost.tran.-87.3.c
Carpinone	Sost.tran.-87.3.c
Castel del Giudice	Sost.tran.-87.3.c
Castel San Vincenzo	Sost.tran.-87.3.c
Castelpetroso	Sost.tran.-87.3.c
Castelpizzuto	Sost.tran.-87.3.c
Castelverrino	Sost.tran.-87.3.c
Cerro al Volturno	Sost.tran.-87.3.c
Chiauci	Sost.tran.-87.3.c
Civitanova del Sannio	Sost.tran.-87.3.c
Colli a Volturno	Sost.tran.-87.3.c
Conca Casale	Sost.tran.-87.3.c
Filignano	Sost.tran.-87.3.c
Forli' del Sannio	Sost.tran.-87.3.c
Fornelli	Sost.tran.-87.3.c
Frosolone	Sost.tran.-87.3.c
Isernia	Sost.tran.-87.3.c
Longano	Sost.tran.-87.3.c
Macchia d'Isernia	Sost.tran.-87.3.c
Macchiagodena	Sost.tran.-87.3.c
Miranda	Sost.tran.-87.3.c
Montaquila	Sost.tran.-87.3.c
Montenero Val Cocchiara	Sost.tran.
Monteroduni	Sost.tran.-87.3.c
Pesche	Sost.tran.-87.3.c

Pescolanciano	Sost.tran.-87.3.c
Pescopennataro	Sost.tran.
Pettoranello del Molise	Sost.tran.-87.3.c
Pietrabbondante	Sost.tran.-87.3.c
Pizzone	Sost.tran.-87.3.c
Poggio Sannita **(8)**	Sost.tran.-87.3.c
Pozzilli	Sost.tran.-87.3.c
Rionero Sannitico	Sost.tran.
Roccamandolfi	Sost.tran.-87.3.c
Roccasicura	Sost.tran.-87.3.c
Rocchetta a Volturno	Sost.tran.-87.3.c
San Pietro Avellana	Sost.tran.
Santa Maria del Molise	Sost.tran.-87.3.c
Sant'Agapito	Sost.tran.-87.3.c
Sant'Angelo del Pesco	Sost.tran.
Sant'Elena Sannita	Sost.tran.-87.3.c
Scapoli	Sost.tran.-87.3.c
Sessano del Molise	Sost.tran.-87.3.c
Sesto Campano	Sost.tran.-87.3.c
Vastogirardi	Sost.tran.-87.3.c
Venafro	Sost.tran.-87.3.c

1.*solo le seguenti località: contrada Felciaro, contrada Prato, contrada Stazione, contrada Piane S.Angelo e zona industriale (Nucleo industriale), contrada Nereidi, Via Paolucci, Strada Statale 16*

2.*solo la zona di Punta Penne costituita dalle seguenti frazioni: Pagliarelli, Zimarino, Madonna della Penna, Colle S.Leonardo, Passo della Noce, Fonte Fico, Pennaluce, Punta Penna*

3.*tutto il territorio comunale ad esclusione di: circoscrizione 01 Centro, circoscrizione 05 Coppito Pettino (si escludono gli abitati di S.Vittorino, Casantessa e Pettino delimitati da strada statale 80, strada Statale 17, strada provinciale 33 e via delle Fiamme Gialle); circoscrizione 07 S.Sisto-S.Barbara-Pile; (si escludono gli abitati di Pile e S.Barbara, delimitati da strada statale 17 e via Salaria antica Est); circoscrizione 08 Torrione-Collebrincioni (si escludono gli abitati di Valle Pretara, Torrione, S.Francesco, S.Giacomo, e Collebrincioni, delimitati da strada provinciale Collebrincioni)*

4.*solo area sviluppo industriale in località Piane di Sacco*

5.*tutto il territorio comunale con esclusione dei centri storici dei tre abitati di Pianella, Cerratina e Castellana, come da Piano Regolatore Comunale - Zone di recupero con la simbologia A-A1-B1-PEEP*

6.*l'intero territorio comunale con esclusione della parte del centro abitato circoscritta dalle strade: a Nord Via Leopardi; a Est via Roma; a Sud via D'Annunzio; a Ovest Lungomare Europa*

7.*solo l'area PIP delimitata dalle strade " Vetecale" e "Valli"*

8.*solo la parte del territorio posta al di sotto di quota m.650 compresa tra Acquedotto Pezzelle -confine comunale in corrispondenza del torrente Verrino- strada comunale "Coste del Mulino" dalla F.V. Verrino all'intersezione Est con la strada di lottizzazione Nord del PIP - strada di lottizzazione Nord del PIP -Strada comunale "Coste del Mulino" dall'intersezione Ovest con la strada di lottizzazione Nord del PIP fino a quota 650 sul livello del mare*

00A14455

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 20 luglio 2000.

Approvazione del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato *A*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 993).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, denominata «Legge quadro sulle aree protette» che:

all'art. 3, comma 4, lettera *c),* stabilisce che il comitato per le aree naturali protette approvi l'elenco ufficiale delle aree protette;

all'art. 5, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente provveda a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e a rilasciare le relative certificazioni, e che a tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati, che attuano forme di protezione naturalistica di aree, sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal suddetto comitato;

all'art. 5, comma 3, stabilisce che l'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali» che, all'art. 7, comma 1, allegato *A*, sopprime il comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a questa Conferenza;

Vista la proposta trasmessa dal Ministero dell'ambiente con nota prot. n. SCN/ST/2000/10479 del 22 giugno 2000, per l'approvazione, da parte di questa Conferenza, del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 3, comma 4, lettera *c),* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e del citato art. 7, comma 1, allegato *A*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerate le risultanze della riunione tecnica dell'11 luglio 2000, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sull'approvazione del ricordato III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, proponendo contestualmente alcune rettifiche di ordine tecnico, accolte dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, ivi comprese quelle rappresentate dalla regione Liguria con propria nota del 6 luglio 2000;

Vista la nuova stesura del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, trasmessa dal Ministero dell'ambiente con la nota prot. n. SCN/DG/11533 del 12 luglio 2000, nella quale risultano recepite le richieste formulate dai rappresentanti regionali nella ricordata riunione tecnica dell'11 luglio 2000 e dalla regione Liguria con la richiamata nota del 6 luglio 2000;

Visto l'art. 2, comma 8), lettera *c),* del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale demanda a questa Conferenza la deliberazione degli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi del ricordato art. 7, comma 1, dello stesso decreto, acquisendo l'assenso del Governo e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità di cui al comma 2 del predetto art. 2;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Approva:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, allegato *A*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, la proposta del III aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nel testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente con nota prot. n. SCN/DG/11533 del 12 luglio 2000.

Roma, 20 luglio 2000

Il presidente: LOIERO

Il segretario: CARPANI

00A14335

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO 13 novembre 2000.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 120;

Visto lo statuto della Libera Università di Bolzano emanato con decreto del Presidente del consiglio istitutivo del 16 marzo 1998;

Viste le seguenti modifiche dello statuto emanate con decreto del Presidente del consiglio istitutivo dell'8 settembre 1999;

Accertata la necessità di riformulare lo statuto e di sostituirlo intergralmente con il precedente testo;

Vista la delibera del consiglio istitutivo n. 123 del 19 ottobre 2000 riguardante l'approvazione del nuovo statuto della Libera Università di Bolzano;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 novembre 2000;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Libera Università di Bolzano con il testo seguente che sostituisce lo statuto precedente:

«STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e autonomia dell'Università

1. È istituita la Libera Università di Bolzano, in tedesco "Freie Universität Bozen", in ladino "Università Liedia de Bulsan", in inglese "Free University of Bozen - Bolzano", con sede principale in Bolzano e sede distaccata a Bressanone e a Brunico.

2. L'Università appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario.

4. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi sanciti nella *Magna Charta Universitatum* del 18 settembre 1988.

5. Per la complementarietà e l'integrazione dell'offerta formativa, l'Università ha facoltà di stipulare convenzioni e prevedere modalità e strumenti di raccordo, sulla base di contiguità territoriale con le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 2.

Finalità e principi

1. L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione alle professioni.

2. L'Università, sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico.

3. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, in particolare tramite accordi e convenzioni con altre università ed istituti di ricerca al fine di assicurare una migliore offerta didattica; favorisce l'integrazione europea delle proprie strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti e si impegna a favorire la più ampia diffusione delle lingue nell'attività didattica ed amministrativa.

4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede istituendo apposito nucleo di valutazione interna alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

5. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede. I regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Università per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore, salvo diversa disposizione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Università.

6. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Università, oltre all'utilizzo delle lingue locali, è previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalità da stabilirsi con regolamenti interni che possono contemplare anche, ai fini di lavoro e di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.

Art. 3.

Fonti di finanziamento

1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonché i beni, i contributi, le sovvenzioni e i fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.

II. ORGANI E FACOLTÁ

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'Università:

a) il consiglio dell'Università;

b) il presidente;

c) la giunta esecutiva del consiglio dell'Università;

d) il rettore;

e) il senato accademico;

f) i presidi;

g) i consigli di facoltà;

h) la giunta di facoltà;

i) i consigli di corso;

j) i consigli delle scuole di specializzazione;

k) i direttori delle scuole di specializzazione;

l) il collegio dei revisori dei conti;

m) il nucleo di valutazione.

2. Gli organi dell'Università esercitano le funzioni previste dal presente statuto.

Art. 5.

Composizione del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è composto da:

a) il rettore;

b) un membro nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non rivesta uffici di ruolo presso le università o istituti superiori;

c) un membro nominato dai sindaci dei comuni con maggioranza della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino;

d) un membro nominato dal comune di Bolzano;

e) un membro nominato dal comune di Bressanone;

f) un professore nominato dall'Università di Innsbruck;

g) un professore dell'Università nominato dal senato accademico, che appartenga ad una facoltà diversa da quella alla quale appartiene il rettore; in caso di prima nomina del consiglio dell'Università il professore designato dal senato accademico viene scelto tra i professori che sono membri dei comitati ordinatori delle facoltà;

h) un rappresentante dei ricercatori;

i) due rappresentanti degli studenti;

j) sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza amministrativa.

k) un rappresentante del personale amministrativo;

Il consiglio dell'Università elegge nel suo seno, tra i componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *j)*, il presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi.

Alle sedute del consiglio dell'Università partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo ed il direttore accademico.

Per le modalità di elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *h)*, *i)* e *k)* si osservano le disposizioni stabilite in un apposito regolamento.

2. Può altresì far parte del consiglio dell'Università, per tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione degli enti e soggetti che si impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'Università.

3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o più componenti, il consiglio dell'Università è validamente costituito, purché sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.

4. I componenti del consiglio dell'Università rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore rimane comunque in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato.

5. Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o più componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la metà dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.

Art. 6.

Sedute del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è convocato dal presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

3. Ai fini della validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed, in seconda convocazione, la presenza di almeno cinque dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Attribuzioni del consiglio dell'Università

1. Il consiglio dell'Università è il massimo organo di governo dell'Università.

2. Spetta al consiglio dell'Università:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) approvare il programma di gestione economico-finanziaria ed il conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; deliberare inoltre la partecipazione a consorzi e a società per l'ideazione, la promozione e la realizzazione e lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

Il consiglio dell'Università può delegare la giunta esecutiva per l'adozione di delibere finalizzate alla stipula di contratti o convenzioni determinate.

d) autorizzare, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio;

e) nominare il rettore, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università, i presidi di facoltà eletti dai rispettivi consigli di facoltà; nominare i direttori delle scuole di specializzazione, eletti dai rispettivi consigli delle scuole;

f) approvare il regolamento generale dell'Università ed il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) approvare, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli, il regolamento didattico dell'Università, nonche i regolamenti delle facoltà, dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione;

h) approvare i regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e non docente;

i) indicare alle facoltà, sentito il senato accademico, sulla base delle relazioni annuali predisposte delle stesse, le risorse finanziarie destinabili alla ricerca scientifica;

j) deliberare, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle eventuali modifiche del presente statuto;

k) deliberare su ogni altra questione di interesse dell'Università non demandata ad altri organi del presente statuto.

3. Il consiglio dell'Università può costituire uno o più comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari.

4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono inoltrate al suddetto Ministro per il tramite della provincia medesima.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente del consiglio dell'Università è il rappresentante legale dell'Università. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio dell'Università e la giunta esecutiva del consiglio dell'Università;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Università e della giunta esecutiva, fatte salve le competenze attribuite al rettore ai sensi dell'art. 11 lettera *d)*;

c) approva le spese e controlla le entrate e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

d) nomina, su proposta dei consigli di facoltà e sentito il rettore, i professori e i ricercatori di ruolo;

e) stipula, su proposta dei consigli di facoltà e sentito il rettore, i contratti con i docenti a tempo determinato;

f) stipula i contratti con i collaboratori linguistici;

g) stipula i contratti di lavoro del personale non docente;

h) stipula i diversi contratti con soggetti pubblici e privati;

i) emana lo statuto, il regolamento didattico della Libera Università di Bolzano, il regolamento generale della Libera Università di Bolzano ed il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

j) adotta provvedimenti d'urgenza da sottoporre necessariamente alla ratifica da parte rispettivamente del consiglio dell'Università e della giunta esecutiva nella sua successiva riunione;

k) esercita infine tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'università.

2. Il presidente può delegare l'adozione di determinate categorie di atti ai vicepresidenti, al rettore ed al direttore amministrativo. Egli conferisce inoltre l'incarico di supplenza in caso di sua assenza o impedimento ad uno dei due vicepresidenti.

Art. 9.

Composizione della giunta esecutiva del consiglio dell'Università

La giunta esecutiva del consiglio dell'Università è composta dai seguenti membri:

a) il presidente;

b) i due vicepresidenti;

c) il rettore;

d) il prorettore.

Alle sedute della giunta esecutiva partecipano inoltre, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo e il direttore accademico.

Art. 10.

Attribuzioni della giunta esecutiva del consiglio dell'Università

La giunta esecutiva compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi.

Le sedute della giunta esecutiva sono valide qualora intervenga la maggioranza dei membri assegnati all'organo; le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei casi in cui non si raggiunga la maggioranza o nei casi in cui la giunta esecutiva ritarda od ometta di compiere atti obbligatori decide e provvede in via definitiva il consiglio dell'Università.

La giunta esecutiva in particolare:

a) formula le proposte al consiglio dell'Università ai fini dell'approvazione di regolamenti, programmi, direttive e l'organizzazione degli organi;

b) predispone il programma di gestione economico-finanziaria ed il conto consuntivo dell'Università da sottoporre al consiglio dell'Università;

c) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive; delibera l'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati;

d) approva, sentiti i consigli di facoltà, i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, criteri per il loro trattamento economico;

e) approva i ruoli organici del personale non docente ed il trattamento economico del personale medesimo;

f) approva i regolamenti interni della Libera Università di Bolzano;

g) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

h) determina per ogni facoltà e corso di laurea il numero massimo delle immatricolazioni, dopo aver sentito il senato accademico e i consigli di facoltà;

i) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti delle previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per la ricerca da parte della facoltà;

j) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio dell'Università e dai regolamenti dell'Università.

Ad ogni seduta del consiglio dell'Università la giunta esecutiva riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate.

I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei verbali e delle delibere della giunta esecutiva. Ad esse viene comunicato inoltre l'ordine del giorno di ogni seduta della giunta esecutiva.

Art. 11.

Rettore

1. Il rettore è nominato tra professori universitari di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato una sola volta. Il primo rettore nominato resta in carica per sei anni accademici.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere;

b) riferisce al consiglio dell'Università sull'attività scientifica e didattica dell'Università, con relazione annuale;

c) cura l'osservanza delle norme concernenti la materia scientifica e didattica;

d) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Università e della giunta esecutiva in materia scientifica e didattica;

e) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 2, con università, centri di ricerca, nonché istituzioni culturali e scientifiche;

f) esprime pareri in ordine alla nomina di professori, ricercatori, docenti e collaboratori linguistici;

g) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi e di borse di studio, nell'ambito del rispettivo fondo previsto nel programma di gestione economico-finanziaria;

h) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento di titoli accademici;

i) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il rettore designa, tra i professori di prima fascia, il prorettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza. Il rettore può comunque delegare l'adozione di determinate categorie di atti al prorettore ed al direttore accademico.

Art. 12.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà;

d) i vicepresidi delle facoltà;

2. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore accademico.

3. Al senato accademico competono le funzioni di coordinamento e sviluppo relative ad insegnamento e ricerca; può costituire, sentiti i consigli di facoltà, commissioni per compiti specifici ed in particolare per la predisposizione di programmi di ricerca e dei relativi finanziamenti.

3. Il senato accademico propone alla giunta esecutiva inoltre i criteri oggettivi per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse finanziarie per la ricerca da parte delle facoltà.

Art. 13.

Facoltà

1. La facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attività scientifica e la ricerca.

2. Le facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 14.

P r e s i d i

1. I presidi di facoltà, eletti dai rispettivi consigli di facoltà, restano in carica per un quadriennio accademico e possono essere rieletti una sola volta.

2. I presidi rappresentano la facoltà, convocano e presiedono il consiglio di facoltà, curano l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di facoltà, vigilano sulle attività didattiche e scientifiche e di ricerca, fatte salve le disposizioni specifiche per le sedi distaccate deliberate dal consiglio dell'Università, e nominano le commissioni di esame di profitto.

3. Il preside nomina, fra i professori di prima fascia, il vicepreside che lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza in tutte le sue funzioni. In assenza di un professore di prima fascia l'incarico di vicepreside può essere esercitato temporaneamente da un professore di seconda fascia.

4. Il preside può inoltre delegare proprie funzioni ad altri professori membri del consiglio di facoltà.

5. Per la facoltà di scienze della formazione il preside nomina due vicepresidi dei quali uno è scelto tra i professori universitari responsabili di un corso per il gruppo di lingua ladina. Le funzioni del preside in casi di impedimento o di assenza e le funzioni di membro del senato accademico vengono esercitate dal vicepreside più anziano.

Art. 15.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà, considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Università, è composto dal preside, che lo presiede, e dai professori di ruolo e fuori ruolo, anche provenienti da altre università italiane o straniere, purché titolari, anche per contratto, di corsi di insegnamento ufficiali per la durata minima di due anni.

2. Partecipano alle sedute, con diritto di voto consultivo, il direttore accademico, un ricercatore, un collaboratore linguistico e uno studente in corso, designati secondo le modalità stabilite nel regolamento generale della libera Università di Bolzano.

3. Il consiglio di facoltà in particolare:

a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico, delle decisioni del consiglio dell'Università e della giunta esecutiva;

b) redige una relazione annuale sull'evoluzione dell'offerta didattica programmata e sulle linee di sviluppo del proprio organico;

c) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica e coordina e dirige tutte le attività didattiche;

d) propone i nominativi dei professori, dei ricercatori e collaboratori scientifici a contratto, propone la nomina dei candidati dichiarati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori, propone il trasferimento di professori di altre università italiane, nonché la chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri ai sensi della normativa di legge;

e) formula le proposte concernenti il regolamento di facoltà, le proposte concernenti l'attivazione di nuovi corsi di studio ed il relativo regolamento didattico dei singoli corsi di studio e le proposte delle parti di propria competenza del regolamento didattico della libera Università di Bolzano.

4. Il consiglio di facoltà esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite agli altri organi del presente statuto.

5. Il consiglio di facoltà può istituire al suo interno una giunta di facoltà alla quale può delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facoltà sono stabiliti nel regolamento generale della libera Università di Bolzano.

Art. 16.

Consigli di corso

1. Il consiglio di facoltà può demandare ad un consiglio di corso le competenze concernenti le attività didattiche di un corso di laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi.

2. Questo consiglio di corso è composto dal preside o da un suo delegato che lo presiede e da altri due docenti del corso medesimo, nominati dallo stesso preside. Alle sedute del consiglio di corso possono partecipare, con diritto di voto consultivo, non più di due studenti del corso e professionisti del settore.

Art. 17.

Scuole di specializzazione

Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un rappresentante degli specializzandi, eletti secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore il quale ha la responsabilità del funzionamento della scuola. Il direttore viene eletto dal consiglio stesso fra i professori di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per quattro anni accademici. In mancanza di professori di prima fascia può essere eccezionalmente eletto anche un professore di seconda fascia.

III. ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 18.

Offerta didattica

1. L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, rilasciando ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i seguenti titoli:

a) diploma universitario (d.u.);

b) diploma di laurea (d.l.);

c) diploma di specializzazione (d.s.);

d) dottorato di ricerca (d.r.).

2. L'Università può altresì istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 19.

Cooperazione ed altre attività istituzionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. L'Università promuove e sviluppa la collaborazione scientifica con università, centri di ricerca nonché istituzioni culturali e scientifiche, anche di altri stati ed in particolare degli stati membri dell'Unione europea, per le proprie esigenze inerenti sia alla ricerca scientifica sia all'insegnamento.

I relativi accordi di collaborazione possono prevedere pure l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una od entrambe le università, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e le istituzioni universitarie cooperanti, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli accordi di collaborazione aventi ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministro vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'Università promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei propri docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; può infine provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalità, anche in collaborazione con altri enti, specialmente quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

4. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.

In particolare può:

a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) promuovere ed organizzare l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

c) istituire corsi di specializzazione post-laurea;

d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipare ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati.

5. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Università può avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi può rilasciare specifici attestati.

6. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

7. L'Università può, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, promuovere iniziative ed eseguire progetti diretti ad assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 20.

Regolamento didattico dell'Università

1. Il regolamento didattico dell'Università e i regolamenti delle singole strutture, approvati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *e)*, secondo le modalità stabilite dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compresi l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche adeguate degli studenti.

IV. PERSONALE DOCENTE

Art. 21.

Professori, ricercatori, collaboratori linguistici di ruolo

1. Il ruolo dei professori universitari dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici dell'Università è approvato dalla giunta esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *e)*.

3. Ai professori ed ai ricercatori di ruolo è comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale corrispondente a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle università statali.

4. Il trattamento giuridico dei collaboratori linguistici è stabilito con apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università.

Art. 22.

Professori, ricercatori
collaboratori linguistici a contratto

1. Professori a contratto possono essere nominati i docenti di altre Università anche straniere, ed altre persone di alta qualificazione professionale e scientifica.

2. Ricercatori e collaboratori linguistici a contratto possono essere nominate persone con adeguata qualifi-

cazione scientifica e con riconosciute competenze. Le modalità di selezione degli stessi sono disciplinate con apposito regolamento.

3. Il trattamento economico dei professori, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal presidente secondo i criteri fissati dalla giunta esecutiva, sentito il senato accademico.

4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 23.

Nomina per chiamata diretta

1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attività formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati per chiamata diretta professori e ricercatori che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale.

V. PERSONALE NON DOCENTE

Art. 24.

Personale non docente

1. L'Università dispone di personale non docente per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento.

2. Al personale non docente si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

VI. STUDENTI

Art. 25.

Ammissione

1. Agli studenti iscritti all'Università si applicano le norme vigenti previste per le università statali in tema di ammissione, di doveri di studio e di responsabilità, anche disciplinari, eventualmente integrate da apposito regolamento.

Art. 26.

Numero programmato

1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, la giunta esecutiva, sentiti il senato accademico ed i consigli di facoltà, entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea o di diploma e alle scuole e ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio.

2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di diritto allo studio, possono essere riservati posti aggiuntivi a studenti bisognosi, nonché a cittadini italiani residenti all'estero e a studenti extracomunitari.

4. L'Università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facoltà.

Art. 27.

Tasse universitarie

1. L'importo delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari è fissato annualmente.

2. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute in caso di mora.

Art. 28.

Tutorato

1. Presso l'Università, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche, è istituito il tutorato. I servizi di tutorato sono disciplinati in un apposito regolamento.

VII. CENTRI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 29.

Centri di servizio

1. Il consiglio dell'Università, anche su proposta del senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per le facoltà e le strutture amministrative.

2. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.

3. La biblioteca dell'Università gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonché l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica.

4. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dalla giunta esecutiva del consiglio dell'Università, sentito il senato accademico.

5. Per il conseguimento delle finalità dei centri di servizio possono essere stipulate convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati.

VIII. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30.

Direttore amministrativo e direttore accademico

1. Al direttore amministrativo ed al direttore accademico competono la direzione ed il coordinamento rispettivamente dei servizi amministrativi e dei servizi accademici, secondo le modalità ed i principi fissati nel regolamento amministrativo dell'Università.

2. L'incarico di direttore amministrativo e di direttore accademico sono conferiti dal consiglio dell'Università a dirigenti dell'Università, o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquiennale e può essere rinnovato.

3. Il direttore accademico esercita le attribuzioni in materia di coordinamento amministrativo delle segreterie delle facoltà.

Art. 31.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. La gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consiglio dell'Università delibera il programma di gestione economico-finanziaria entro il mese di dicembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno.

Art. 32.

Sistema di controllo

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa è esercitato da un collegio di revisori dei conti di tre componenti iscritti all'albo dei revisori contabili, nominati dal consiglio dell'Università. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

3. L'Università di Bolzano adotta inoltre ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Università e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti all'interno della libera Università di Bolzano.

IX. SIGILLO

Art. 33.

Descrizione del sigillo

1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis è collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): *Universitas Studiorum Bauzanensis.*

2. Il sigillo è raffigurato nell'allegato *C* che costituisce parte integrante del presente statuto.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Rinvio alla normativa in materia universitaria

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari statali.

Art. 35.

Attivazione di nuove facoltà

1. Nel caso di attivazione di nuove facoltà, le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Università, sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore è composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico della facoltà, di cui il presidente ed almeno due componenti professori universitari di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso università italiane.

2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facoltà e per il sollecito inizio delle attività didattiche.

3. I professori di ruolo e i professori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, che verranno chiamati a far parte della facoltà, saranno aggregati al comitato ordinatore.

4. Il comitato ordinatore cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà risulteranno assegnati almeno tre professori in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, e non oltre tre anni dalla sua istituzione.

ALLEGATI

A. - TABELLE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE

Tabella A **(organici del personale docente)**

	Facoltà di Scienze della Formazione	Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	Facoltà di Economia	Centro linguistico	Totale
Professore di prima fascia	8	6	8		22
Professore di seconda fascia	12	8	12		32
Ricercatore	24	15	25		64
Collaboratore linguistico di ruolo				7	7
Totale	44	29	45	7	125

Tabella B **(organici del personale non docente)**

	Titolo di studio	Unità
Dirigenti amministrativi		
❒ direttore amministrativo	diploma di laurea	1
❒ direttore accademico	diploma di laurea	1
Personale amministrativo		
❒ collaboratore amministrativo	diploma di laurea	27
❒ assistente amministrativo	diploma di maturità	42
❒ operatore amministrativo, agente servizi ausiliari	diploma di scuola media inferiore	11

B. STRUTTURE DIDATTICHE

a) Facoltà di scienze della formazione primaria.

Corso di laurea:

in scienze della formazione primaria.

Scuola di specializzazione:

per la formazione degli insegnanti di scuole secondarie con gli indirizzi:

a) area fisico-informatico-matematica;

b) area linguistico-letteraria;

c) area delle lingue straniere.

Corso di laurea:

in scienze dell'educazione;

indirizzo educatori professionali.

Corso di diploma universitario:

in servizio sociale.

b) Facoltà di lingue e letterature straniere.

Corso di laurea:

in lingue e letterature straniere.

c) Facoltà di economia.

Corso di laurea in economia e commercio con gli indirizzi:

in economia aziendale;

in economia internazionale.

Corsi di diploma universitario:

in economia e amministrazione delle imprese;

in economia e gestione dei servizi turistici;

in economia e gestione delle aziende agricole con gli indirizzi:

a) economia montana;

b) economia frutticola.

C. SIGILLO

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 13 novembre 2000

Il presidente: DURNWALDER

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 76. della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 76 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

00A14371

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 9 novembre 2000, n. **77/2000.**

Disposizioni per l'attuazione dei moduli aggiuntivi di formazione esterna per i giovani che assolvono l'obbligo formativo attraverso l'esercizio dell'apprendistato.

In via transitoria e in attesa dell'approvazione del decreto di cui all'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento possano definire i contenuti per i moduli formativi aggiuntivi per i giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato, anche facendo riferimento ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Roma, 9 novembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

00A14375

CIRCOLARE 9 novembre 2000, n. **78/2000.**

Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna.

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, come modificato dalla legge n. 236 del 2 agosto 1999, per quanto riguarda la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di usufruire delle agevolazioni contributive concesse per i contratti di apprendistato, l'esperienza dei progetti sperimentali ha messo in luce la necessità di specificare quanto segue:

a) l'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna offerte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente certificate;

b) per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16, comma 2 citato e quindi usufruire delle agevolazioni contributive, l'apprendista che si sia assentato dalle attvità formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino al raggiungimento della quota di formazione contrattualmente prevista; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80% delle ore annualmente previste.

Per agevolare la partecipazione alle attività formative è opportuno che le strutture regionali pubbliche e private di formazione professionale presso le quali dovranno essere svolte le attività di formazione esterna concordino il relativo calendario con gli apprendisti e i tutori aziendali prima dell'inizio degli interventi formativi.

Roma, 9 novembre 2000

Il dirigente generale: VITTORE

00A14377

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 novembre 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Riccardo Calimani, console onorario della confederazione Svizzera a Venezia.

00A14340

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Montebelluna

Con decreto 4 maggio 2000, n. 4639, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000, al reg. 3, foglio 28, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito in comune di Monte-

belluna (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 49, mappale n. 664, della superficie di ha 0.00.67, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 9 agosto 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

00A14339

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, via di Villa Albani, 20, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Banca nazionale delle comunicazioni, con delibera del 9 ottobre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 9 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14292

Comunicato relativo all'approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001. (Delibera n. 107/2000).

Nella seduta del 19 settembre 2000 il CIPE ha approvato la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2001 presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmmazione economica, nonchè le allegate relazioni sullo stato dell'industria aeronautica per l'anno 1999 e sulle opere fruenti di finanziamenti statali superiori a cinquanta miliardi di lire *ex* art. 4, legge 25 giugno 1999, n. 208 e ha autorizzato la trasmissione al Parlamento.

00A14341

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, via Calepina, 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con delibera del 19 ottobre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 19 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14293

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8569
Yen giapponese	93,29
Dracma greca	340,16
Corona danese	7,4600
Lira Sterlina	0,60180
Corona svedese	8,6500
Franco svizzero	1,5272
Corona islandese	75,29
Corona norvegese	8,0135
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,673
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,61
Litas lituano	3,4267
Lat lettone	0,5377
Lira maltese	0,3955
Zloty polacco	3,9202
Leu romeno	21523
Tallero sloveno	211,5167
Corona slovacca	42,721
Lira turca	586767
Dollaro australiano	1,6478
Dollaro canadese	1,3297
Dollaro di Hong Kong	6,6832
Dollaro neozelandese	2,1508
Dollaro di Singapore	1,5008
Won sudcoreano	976,69
Rand sudafricano	6,5704

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14456

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Rettifiche alle «Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici. (Licitazione privata e pubblico incanto)».

Nella tabella G, pubblicata alla pag. 25 del supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 2000, le parole: «dichiarazione IVA (1995/1997)», relative alla «società di persone con contabilità ordinaria» ed alla «società di persone con contabilità semplificata», sono così sostituite: «mod. 750 (1995/1997),» e le parole «dichiarazione IVA (1995/1996)», relative alla «ditta individuale con contabilità ordinaria» ed alla «ditta individuale con contabilità semplificata», sono così sostituite: «mod. 740 (1995/1996)».

Nella tabella H, pubblicata alla pag. 26 del supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 206 del 4 settembre 2000 così come modificata a seguito di rettifica pubblicata alla pag. 76 della *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2000 - serie generale - n. 250 le parole: «dichiarazione IVA (1995/1997)», relative alla «società di persone con contabilità ordinaria» ed alla «società di persone con contabilità semplificata», sono così sostituite: «mod. 750 (1995/1997),» e le parole «dichiarazione IVA (1995/1996)», relative alla «ditta individuale con contabilità ordinaria» ed alla «ditta individuale con contabilità semplificata», sono così sostituite: « mod.740 (1995/1996)».

00A14354

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des zweisprachigen textes des dekretes des präsidenten des Gründungsrates der Freien Universität Bozen n. 29 vom 13. November 2000, betreffend den Erlass des neuen statutes der Freien Universität Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, n. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der region Trentino-Südtirol n. 48, Beibzatt 1, vom 21. November 2000 in zweisprachiger Fassung das dekret des präsidenten der Freien Universität Bozen, betreffend den Erlass des neuen statutes der Freien Universität Bozen, sowie der vollinhaltliche text des statutes selbst veröffentlicht ist. Der italienische text dieses dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 64 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Presidente del consiglio istitutivo n. 29 del 13 novembre 2000 che contempla l'approvazione del nuovo statuto della Libera Università di Bolzano, inserito alla pag. 63 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

00A14372

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651269/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.